SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 dicembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2010, n. **216**.

Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera *f)*, 11, comma 1, lettera *b)*, 13, comma 1, lettere *c)* e *d)*, 21, commi 1, lettere *c)* ed *e)*, 2, 3 e 4, nonché 22, comma 2, relativi al finanziamento delle funzioni di Comuni, Città metropolitane e Province;

Visto l'accordo in materia di mutua collaborazione per la determinazione dei fabbisogni standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi di Comuni, Province e Città metropolitane sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 luglio 2010;

Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente.

3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Obiettivi di servizio

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 4, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5.

4. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'arti-

colo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Art. 3.

Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese

1. Ai fini del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di polizia locale;

3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

6) le funzioni del settore sociale;

b) per le Province:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

3) le funzioni nel campo dei trasporti;

4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;

5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;

6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Art. 4.

Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard

1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;

c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

d) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

2. Il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera *e)*.

Art. 5.

Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:

a) la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto

della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

c) ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere *a)* e *b)*, anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province; la Società per gli studi di settore–Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo;

e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a)* sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera *b)*. I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 6.

Pubblicazione dei fabbisogni standard

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamente alle attività di cui all'articolo 5.

3. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Art. 7.

Revisione a regime dei fabbisogni standard

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalità previste nel presente decreto.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

Art. 8.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. I fabbisogni standard delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 6, lettere *e)* e *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.

2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, è acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo.

3. La Società per gli studi di settore–Sose s.p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BOSSI, *Ministro per le riforme per il federalismo*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L'art. 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

– Il testo vigente dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

− Il testo vigente dell'art. 119 della Costituzione è il seguente:

«Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

− Il testo vigente dell'art. 2, comma 2, lettera *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) è il seguente:

«Art. 2 *(Oggetto e finalità)*. − 1. (*Omissis*).

2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

(*Omissis*);

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione;

(*Omissis*).».

− Il testo vigente dell'art. 11, comma 1, lett. *b)*, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 11 *(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)*. − 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

(*Omissis*);

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera *a)*, numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

(*Omissis*)».

− Il testo vigente dell'art. 13, comma 1, lett. *c)* e lett. *d)*, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 13 *(Princìpi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)*. − 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

(*Omissis*);

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in

conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera *c)* sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

(*Omissis*)».

− Il testo vigente dell'art. 21, commi 1, lettere *c)* ed *e)*, 2, 3 e 4 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 21 *(Norme transitorie per gli enti locali)*. − 1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

(*Omissis*);

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

(*Omissis*);

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

(*Omissis*).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

(*Omissis*)».

− Il testo vigente dell'art. 22, comma 2, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 22 *(Perequazione infrastrutturale)*. − (*Omissis*).

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

− Il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è il seguente:

«3. Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive».

− Il testo vigente dell'art. 3 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 3 *(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)*. − 1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a cari-

co dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;

c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

6. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21».

Note all'art. 1:

− Il testo vigente dell'art. 21, comma 1, lettera *d)*, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 21 *(Norme transitorie per gli enti locali).* − 1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

(*Omissis*);

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera *e)*, destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *m)*, numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

(*Omissis*)».

Note all'art. 2:

− Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si vedano le note alle premesse.

− Il testo vigente dell'art. 5 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 5 *(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica).* − 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 16;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d)*; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere».

Note all'art. 3:

− Il testo vigente dell'art. 21 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 21 *(Norme transitorie per gli enti locali).* − 1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *m)*, numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera *e)*.

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.».

Note all'art. 5:

− Per il testo dell'art. 13, comma 1, lett. *d)*, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note alle premesse.

− Per il testo dell'art. 21 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, si veda la nota all'art. 3.

− Il testo vigente dell'art. 22 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 22 *(Perequazione infrastrutturale)*. − 1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;

d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;

e) particolari requisiti delle zone di montagna;

f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;

g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

− Il testo vigente dell'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è il seguente:

«161. Certificazioni di bilancio.

1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.

2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica».

− Il testo vigente dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilità e finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 13 *(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)*. − 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati».

− Per il testo dell'art. 5 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 6:

− Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilità e finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi).* − (*Omissis*).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.

(*Omissis*)».

Note all'art. 7:

− Per il testo dell'art. 5 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 8:

− Il testo vigente dell'art. 23, comma 6, lettere *e)* e *f)*, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 23 *(Norme transitorie per le città metropolitane).* − (*Omissis*).

6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

(*Omissis*);

e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;

f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera *e)*, siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

(*Omissis*)».

− Il testo vigente dell'art. 27 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, è il seguente:

«Art. 27 *(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).* − 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m)*.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di

risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *mm)*, e alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *d)*.

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo».

10G0240

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 2010.

Nomina di quattro componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2010, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per il quinquennio 2010-2015, i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, in qualità di rappresentanti della categoria «rappresentanti imprese»: il sig. Costante Persiani nel settore commercio, il sig. Pierpaolo Masciocchi e il dott. Luciano Gaiotti nel settore servizi, su designazione della Confcommercio; il dott. Ferdinando Albini nel settore servizi, su designazione della Confetra;

Vista la nota n. 3309-1.2 in data 20 agosto 2010, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confcommercio ha designato il cav. lav. Paolo Barberini e il dott. Napoleone Guido, in sostituzione - rispettivamente - dei sig.ri Costante Persiani e Pierpaolo Masciocchi;

Vista la nota n. 4185-6.2 in data 16 settembre 2010, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confcommercio ha designato il dott. Paolo Galimberti in sostituzione del dott. Luciano Gaiotti;

Vista la nota n. 4576-6.2 in data 23 settembre 2010, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confetra ha designato l'avv. Piero Luzzati in sostituzione del dott. Ferdinando Albini;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentanti della categoria «rappresentanti imprese»:

cav. lav. Paolo Barberini nel settore commercio, in sostituzione del sig. Costante Persiani;

dott. Napoleone Guido nel settore servizi, in sostituzione del sig. Pierpaolo Masciocchi;

dott. Paolo Galimberti nel settore servizi, in sostituzione del dott. Luciano Gaiotti;

avv. Piero Luzzati nel settore servizi, in sostituzione del dott. Ferdinando Albini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2010
Ministeri istituzionali,Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 291

10A15101

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2010.

Misure urgenti per l'allineamento delle spese del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli obiettivi della manovra di finanza pubblica di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, ed altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3910).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 2010, n. 26, che, tra l'altro, prevede la soppressione delle autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Considerato che la sopra citata manovra di finanza pubblica ha ridotto, tra l'altro, del 10% le risorse finanziarie del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato altresì che la grave situazione economica in atto nel Paese impone l'adozione di misure urgenti finalizzate a contenere le spese sostenute dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto che per effetto delle sopra citate riduzioni del bilancio del Dipartimento della protezione civile, quantificate in circa 60 milioni di euro per gli anni 2011-2013, occorre conseguentemente provvedere anche al contenimento delle spese relative alle attività delle componenti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento del sistema nazionale di protezione civile;

Viste le dichiarazioni di stato d'emergenza adottate per il superamento dei diversi contesti emergenziali in atto sul territorio nazionale e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di ottimizzare e contenere le spese delle componenti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento del servizio nazionale di protezione civile, ai compensi spettanti ai commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applica quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122. Al fine di conseguire un'ulteriore economia di spesa non inferiore al 5% di quella attualmente sostenuta, i compensi medesimi sono rideterminati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La corresponsione dei compensi previsti dall'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita per attuare le misure strettamente necessarie a far fronte alla gestione ed al superamento dello stato di prima emergenza e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della situazione emergenziale o di grande evento, rinnovabile una sola volta.

3. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nei casi degli stati d'emergenza prorogati le autorizzazioni previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevedono prestazioni di lavoro straordinario, sono ricondotte entro il limite di 30 ore mensili pro-capite.

Art. 2.

1. Al fine di consentire un costante monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando la responsabilità esclusiva dei commissari delegati nominati ai sensi e per le finalità di cui all'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001 n. 401, i medesimi commissari delegati trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività da porre in essere, nonché l'elenco degli atti e dei provvedimenti adottati. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza i medesimi commissari delegati trasmettono il cronoprogramma e il piano degli interventi.

Art. 3.

1. Per il contenimento delle spese inerenti alle attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2011 i comitati per il rientro nell'ordinario e le strutture di missione istituiti ai sensi della vigente normativa, fatta esclusione per quelli previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427/2005, n. 3472/2005, n. 3504/2006, n. 3702/2008, n. 3738/2009 e n. 3750/2009.

2. Il comitato di rientro di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750 del 2009 provvede all'espletamento delle attività dei comitati soppressi di cui al comma 1 anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51.

3. Dal 1° gennaio 2011, l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009 è abrogato.

Art. 4.

1. Dal 1° gennaio 2011 l'indennità operativa mensile prevista dal comma 2 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007 è ridotta del 10%.

2. Il comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007, concernente un incarico di consulenza su base fiduciaria ad un medico specializzato in materie infettivologiche, è soppresso.

Art. 5.

1. Per il proseguimento delle iniziative da adottare in favore della Repubblica Popolare di Haiti, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede con i poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3842 del 19 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al rimborso ad enti anche internazionali per i beni e servizi forniti.

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede anche ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010.

Art. 6.

1. Nelle more della costituzione della segreteria per il coordinamento interministeriale delle attività nazionali, anche in consessi internazionali, riguardanti le infrastrutture critiche, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009,n. 3836, l'incarico di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, già posto alle dipendenze funzionali del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve intendersi prorogato fino al 31 dicembre 2010 con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 dicembre 2010.

Istituzione della Riserva naturale statale denominata «Tresero-Dosso del Vallon».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree naturali protette, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente;

Vista la legge 25 aprile 1935, n. 740, di costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio in applicazione della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che nel Parco nazionale dello Stelvio è ricompresa la zona Tresero-Dosso del Vallon, individuata dalla Regione Lombardia come Zona di Protezione Speciale denominata «Parco Nazionale dello Stelvio» (ZPS IT2040044) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE «Convenzione degli uccelli selvatici»;

Considerata la sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di Giustizia Europea (Causa C-304/05, Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana) «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Valutazione dell'impatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sci»;

Considerato il decreto di valutazione di incidenza della Direzione generale qualità dell'ambiente della Regione Lombardia n. 664 «Valutazione di incidenza del Progetto infrastrutture sciistiche a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni, sui Siti Natura 2000» che al comma 6 prevede «Perimetrazione di una riserva naturale orientata di livello statale di estensione ricompresa tra un minimo di 2300 ettari e un massimo di 3500 ettari, posta all'interno dei confini del Parco Nazionale dello Stelvio, e C 2 - Predisposizione del Piano di gestione della Riserva, nella formulazione idonea alla sua approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno 2010»;

Vista la nota prot. A1.2010.0051477 del 21 aprile 2010 con la quale la Regione Lombardia propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'istituzione della Riserva naturale statale «Tresero -Dosso del Vallon», sottoponendo una ipotesi di perimetrazione e di disciplina di tutela della stessa;

Vista la nota prot. n. 1091 del 12 aprile 2010 con la quale il Parco nazionale dello Stelvio esprime parere favorevole all'istituzione della Riserva naturale statale, proponendosi al contempo quale organismo di gestione;

Considerato l'elevato valore naturalistico ed ecologico della zona Tresero-Dosso del Vallon, caratterizzata dalla presenza degli habitat e delle specie, obiettivo di conservazione, interessate dalle perturbazioni create dalle opere di cui al sopracitato decreto, e dalla sua validità ai fini della istituzione di una Riserva naturale statale caratterizzata da vincoli maggiori rispetto al restante territorio del Parco nazionale dello Stelvio e della ZPS IT2040044;

Considerato che per la sua localizzazione, nonché per gli habitat e le reti trofiche in esso presenti, detto sito rappresenta un'importante area di riproduzione e di sosta per numerose specie di uccelli associate a tali ambienti, appartenenti a diversi gruppi, tra cui in particolare Rapaci diurni e notturni, Picidi e Galliformi alpini, elencate nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, che trovano qui le condizioni adatte allo svolgimento dell'intero o di parte del loro ciclo biologico;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. GAB-2010-24501 del 16 luglio 2010, di trasmissione dello schema del decreto istitutivo della Riserva naturale statale «Tresero-Dosso del Vallon» e della relativa cartografia, alla Conferenza Unificata, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB-2010-26129 del 5 agosto 2010, di trasmissione alla Regione Lombardia dello schema di decreto e della relativa cartografia per l'espressione dell'intesa sull'istituzione della Riserva naturale statale «Tresero-Dosso del Vallon», in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, repertorio atti n. 96/CU del 23 settembre 2010, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 4418 del 29 settembre 2010;

Acquisita l'intesa con la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 13 ottobre 2010 e trasmessa con nota prot. 11096 del 20 ottobre 2010;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione della Riserva naturale statale denominata «Tresero-Dosso del Vallon» ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e confini della Riserva Naturale Statale

1. È istituita la Riserva naturale statale denominata «Tresero-Dosso del Vallon», delimitata dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale elaborata su carta tecnica regionale della Lombardia (CT10 raster) in scala 1:10.000 e allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la Regione Lombardia e presso la sede del Parco nazionale dello Stelvio.

Art. 2.

Finalità

1. L'istituzione della Riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la tutela della biodiversità, la conservazione delle componenti faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee alla conservazione e miglioramento degli habitat;

c) lo sviluppo di iniziative di riqualificazione ambientale con specifiche finalità faunistiche;

d) lo sviluppo di iniziative di riqualificazione faunistica;

e) il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali compatibili con la conservazione delle risorse naturali della Riserva, e la promozione e il sostegno di quelle favorevoli alla conservazione e riqualificazione ambientale e faunistica;

f) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;

g) la realizzazione di programmi di educazione ambientale e di fruizione naturalistica del territorio.

Art. 3.

Organismo di gestione

1. L'organismo di gestione della Riserva naturale statale, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è individuato nel Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.

Art. 4.

Piano di gestione e Regolamento attuativo

1. L'Ente di gestione di cui all'art. 3 redigerà, entro tre mesi dall'istituzione della Riserva, il Piano di gestione ed il relativo Regolamento attuativo che sono adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Regione Lombardia, che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 5.

Disciplina di tutela

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della Riserva sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica: sono vietate altresì, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;

b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico archeologico e naturale, se autorizzati;

c) l'apertura e l'esercizio di cave o la riattivazione di quelle dismesse:

d) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;

e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'asportazione anche parziale o il danneggiamento delle formazioni minerali;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

h) l'uso di fuochi all'aperto;

i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;

l) la realizzazione di nuovi edifici, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento e restauro conservativo come definiti dall'art. 3, comma 1, del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

2. Sono altresì vigenti nel territorio della Riserva i divieti, gli obblighi e le disposizioni definiti con delibera della Giunta Regionale n. 8/6648 del 20 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in accoglimento e ampliamento dei «Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e ZPS» stabiliti dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare con decreto n. 184 del 17 ottobre 2007, nonché con l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 18 giugno 2008 relativamente ai divieti per l'attività venatoria, come di seguito riportati:

Divieti:

realizzazione di nuovi impianti eolici, realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci;

svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;

eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;

bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi *a)* e *b)* dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanita-

rio prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Obblighi:

messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;

sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera *c)*, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

Attività da promuovere e incentivare:

la repressione del bracconaggio;

la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;

l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;

l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;

le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;

il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;

il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

3. Vigono altresì, gli ulteriori divieti, obblighi, regolamentazioni e disposizioni, stabiliti dalle delibere della Giunta Regionale della Lombardia 8/7884 del 23 luglio 2008 e 8/9275 dell'8 aprile 2009 relative alle tipologie ambientali «Ambienti aperti alpini», «Ambienti forestali alpini», «Valichi montani» di cui fa parte la ZPS IT2040044 «Parco nazionale dello Stelvio», in cui è ricompresa la Riserva, di seguito elencati.

Divieti:

presso i valichi alpini più importanti per la migrazione è vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti;

è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d'acqua superficiali finalizzate all'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6 novembre 2007 (data di pubblicazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184);

le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attività di volo libero;

in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi;

i siti di nidificazione e le arene di canto sono vietate ai fotografi naturalisti;

presso i rifugi alpini, è vietata l'alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici;

per finalità turistico-sportive è vietato l'utilizzo di elicottero;

è vietato l'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all'attività dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente;

è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;

è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

Obblighi:

in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è obbligatoria la messa in sicurezza di piloni, linee elettriche e cavi sospesi;

gli impianti di risalita dismessi devono essere rimossi e le attività di ripristino e manutenzione degli stessi debbono esercitarsi al di fuori dei periodi di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184;

è obbligatorio, per i gestori dei rifugi alpini, informare i fruitori del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici.

Ulteriori disposizioni.

Gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.

I piani di gestione devono:

perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;

regolamentare l'attività di escursionismo e le attività sportive;

regolamentare la manutenzione della aree ad arbusteto, in particolare quelli riconducibili alla presenza di Rododendro, Mirtillo, Ontano verde, Sorbo, Ginepro, Ericacee e Pino mugo, in funzione delle esigenze delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184;

perseguire, a fini faunistici: - l'incremento di essenze da frutto selvatiche; - la conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo; - la conservazione in generale delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone;

disporre il controllo, nei siti di sosta migratoria, della presenza di randagi e animali domestici liberi;

prevedere attività di educazione, informazione e incentivazione per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale;

prevedere il ripristino delle piste forestali e delle altre infrastrutture forestali temporanee, ai sensi della normativa già vigente;

indicare la necessità di ridurre la stagione silvana, ai sensi della normativa vigente e del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184, al fine di tutelare la nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184, con l'inclusione del periodo delle parate nuziali nelle arene di canto di Fagiano di monte e Gallo cedrone; in assenza di piano di gestione e di pianificazione forestale che abbia avuto valutazione di incidenza positiva, i tagli sono soggetti a valutazione di incidenza con riferimento alla regolamentazione vigente ed alle indicazioni fornite nelle Tabelle A e B;

regolamentare le attività forestali con particolare riferimento all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime da rilasciare o riprese massime, alla durata della stagione silvana, ai tagli intercalari.

Attività da favorire:

il mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;

il mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;

la pastorizia, evitando il sovrapascolo;

misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;

l'attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna;

la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;

la conservazione del sottobosco;

la conservazione delle specie autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità ed individuate dalla normativa regionale;

attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;

la conservazione all'interno del bosco di prati anche di medio/piccola estensione, di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;

il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna (come già previsto dalla regolamentazione forestale);

il mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;

misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;

la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;

la riduzione dell'inquinamento luminoso.

Art. 6.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo generale

1. Le autorizzazioni di cui al precedente art. 5 sono rilasciate dall'Ente di gestione della Riserva.

2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici, generali ed attuativi, per la parte ricadente nell'area della Riserva, deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore della Riserva. Analoga procedura va seguita per gli strumenti urbanistici non ancora definitivamente approvati.

Art. 7.

Indicazioni e criteri per il Piano di gestione ed il Regolamento attuativo

1. In applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Piano di gestione della Riserva e il relativo Regolamento attuativo, che deve tener conto dei principi generali contenuti nell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, garantiscono una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalità istitutive della Riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalità, consentendo le attività tradizionali e le iniziative con dette finalità compatibili.

In sede di redazione del Piano si procederà a:

a) acquisire la conoscenza delle caratteristiche naturali, territoriali e sociali dell'area, innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;

b) definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e l'eventuale fruizione del territorio e delle sue risorse;

c) assicurare le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati, consentendone la visione, l'estrazione di copie e la possibilità di presentare osservazioni scritte.

La documentazione del Piano deve comprendere:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche dell'area;

b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal Piano stesso;

c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione della Riserva naturale statale. Tale normativa dovrà essere integrata con quella derivante dal Piano del Parco nazionale dello Stelvio, e con le misure di conservazione previste per la ZPS IT2040044;

d) un azzonamento della Riserva, quale base per l'applicazione sull'intero territorio della stessa, ovvero per specifiche zone, dei divieti e/o degli obblighi di seguito elencati:

divieto di esecuzione di nuove costruzioni, strutture stabili o temporanee e di trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione della trasformazione di quelle specificate nel Piano;

divieto di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quanto previsto alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, previa autorizzazione dell'ente di gestione della Riserva;

divieto di utilizzo di recinzioni a delimitazione delle proprietà private, ad eccezione di quelle mobili per il pascolo del bestiame;

divieto di costruire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso delle esistenti, se non in funzione delle attività di gestione della Riserva;

divieto di transito per i mezzi motorizzati, ad esclusione della strada provinciale, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli funzionali all'attività agricola o forestale espressamente autorizzati dall'ente gestore;

divieto di sosta lungo le strade, ad eccezione delle aree di sosta individuate dal Piano;

divieto di transito a piedi o con mezzi non motorizzati (bicicletta, mountain-bike, parapendio, …) al di fuori dei sentieri e dei percorsi alpinistici e sci-alpinistici individuati dal Piano, ad esclusione di quanto previsto dal Piano per le attività agro-silvo-pastorali e per le attività di vigilanza, servizio e soccorso;

divieto di realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua e di attuare interventi che modifichino il regime idrico, la consistenza o la composizione delle acque; restano esclusi da tale divieto i prelievi temporanei di acqua funzionali alle attività o agli insediamenti agricoli, i prelievi finalizzati all'attività antincendio e i prelievi ad esclusivo uso idropotabile, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere;

divieto di pesca;

divieto di effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo per quanto previsto dal Piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

divieto di raccolta di funghi e frutti del sottobosco;

divieto di effettuare il campeggio;

divieto di introdurre cani, con l'esclusione dei cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame; dei cani utilizzati da persone non vedenti, per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza, nonché dei cani utilizzati per finalità di ricerca scientifica, sulla base di specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore;

divieto di attuare manifestazioni sportive ad esclusione del periodo estivo (luglio-agosto-settembre), sulla base di specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore;

divieto di svolgere attività pubblicitarie;

divieto di esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente, ovvero incompatibili con le finalità della Riserva;

obbligo di definizione, per le malghe presenti nell'area della Riserva, di un piano di carico in linea con gli obbiettivi di conservazione della Riserva stessa;

obbligo di ripristino ambientale delle aree interessate da manufatti relativi a impianti elettrici, teleferici e idrici dismessi;

obbligo di regolamentazione dei diritti reali e degli usi civici delle collettività locali, tenendo conto delle consuetudini locali.

Art. 8.

Programmi di gestione

1. L'ente gestore, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano della Riserva, provvede all'elaborazione e alla realizzazione dei programmi di gestione, avvalendosi della Commissione di Riserva di cui all'art. 4.

Art. 9.

Acquisizione delle aree

1. L'ente gestore può provvedere all'acquisizione delle aree nell'ambito della Riserva, secondo le priorità stabilite dal Piano.

Art. 10.

Segnaletica

1. L'ente gestore indica i confini della Riserva per mezzo di:

tabelle di perimetrazione, da porre in luogo lungo il perimetro esterno, ad intervalli tali da consentire la percezione del confine;

tabelle descrittive della riserva da collocarsi nei punti appositamente previsti dal Piano e, successivamente, nei luoghi che si evidenzieranno come più opportuni.

Art. 11.

Poteri dell'organismo di gestione: vigilanza e sorveglianza

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La sorveglianza sul territorio della Riserva è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2003.

Art. 12.

Sanzioni

1. Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2010

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

10A14903

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «Prontiaconciliare S.r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 20 luglio 2010 prot. m. dg DAG 10 agosto 2010 n. 107715.E con la quale il dott. Mario de Angelis, nato a Napoli il 13 dicembre 1958, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Prontiaconciliare S.r.l.», con sede legale in Roma, via Ludovico di Savoia n. 2/B - codice fiscale e partita I.V.A. 02835650546, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società responsabilità limitata «Prontiaconciliare S.r.l.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società a responsabilità limitata «Prontiaconciliare S.r.l.», con sede legale in Roma, via Ludovico di Savoia n. 2/B, 2 - codice fiscale e partita I.V.A. 02835650546, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 136 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14530

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», in Campobello di Mazara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 7 luglio 2010, con il quale l'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», con sede legale in Campobello di Mazara (Trapani) via Garibaldi n. 99 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 02384080814, è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 94 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota 7 ottobre 2010 prot. mdg DAG 19 ottobre 2010 n. 134098.E, con la quale il dott. Gabriele Giuseppe, nato a Campobello di Mazara (Trapani) l'8 novembre 1967, in qualità di legale rappresentante del l'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», ha chiesto l'inserimento di due ulteriori conciliatori (in via esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Gangi Giuseppina, nata a Castelbuono (Palermo) il 16 marzo 1954;

dott. Siracusa Giuseppe, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 15 aprile 1959;

Dispone:

La modifica del PDG 7 luglio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «A.D.R. Camera Caritatis», con sede legale in Campobello di Mazara (Trapani) via Garibaldi n. 99 - codice fiscale e partita I.V.A. 02384080814, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: (in via esclusiva) avv. Gangi Giuseppina, nata a Castelbuono (Palermo) il 16 marzo 1954 e dott. Siragusa Giuseppe, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 15 aprile 1959.

Resta ferma l'iscrizione al n. 94 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14534

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Booster.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 27 novembre 2008 dall'impresa Cheminova AGRO Italia Srl con sede legale in Bergamo, Via Fratelli Bronzetti 32/28 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Booster, contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Chaman registrato al n.12686 con D.D. in data 24 aprile 2008 dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento CHAMAN;

L'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 24 aprile 2013 data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 24 aprile 2013 l'Impresa Cheminova Agro Italia S.r.l. con sede legale in Bergamo, Via Fratelli Bronzetti 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Booster con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adeguamenti e gli adempimenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1- 5- 10- 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri delle imprese:

Presmar Avda. Del Convento s/n41318 Vllaverde del Rio/Sevilla (Spagna),

Cheminova A/S - Thyboronvej 78 - DK 7673 Harboore (Danimarca).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14514 .

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

BOOSTER

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
Tipo di formulazione : sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
Nicosulfuron puro g 4 (=40 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né, fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosol. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Cheminova Agro Italia S.r.l.

Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo – tel 035 199 04468
Distribuito da: TERRANALISI S.r.l. – Cento (FE)

Contenuto netto: 1-5-10-20 litri Partita n°.
Officine di produzione: PRESMAR , Avda. del Convento s/n , 41318 VILLAVERDE DEL RIO / SEVILLA (Spagna) -
CHEMINOVA A/S - Thyboronvej 78 - DK 7673 HARBOORE (Danimarca)
Registrazione Ministero della Salute n. del

NORME PRECAUZIONALI : Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti o bevande e corsi d'acqua. Conservare il recipiente ben chiuso. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie.

INFORMAZIONI MEDICHE : In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
BOOSTER è un erbicida di post-emergenza selettivo per la coltura di **MAIS**, assorbito prevalentemente per via fogliare con spettro di azione molto ampio e che comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura. Combatte le seghuenti infestanti :
Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro). Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus-galli (Giavone comune), Lolium spp (Loglio). Setaria spp (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni : Amaranthus spp (Amaranto), Ambrosia artemisifolia (Ambrosia) Ammi majus (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune) Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica). Fumaria officinalis (Fumaria). Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria camomilla (Camomilla). Mercurialis annua (Mercurella). Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria). Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana). Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno). Stellaria media (Centocchio). Sono mediamente sensibili : - Graminacee : Panicum spp (Panico). Digitaria sanguinalis (Sanguinella) - Dicotiledoni : Datura stramonium (Stramonio). Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Sotanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp (Lappola)
Il prodotto si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
-infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
-infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
Si impiega con infestanti quando sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10 °C o superiore a 25 °C ed in caso di "stress" idrici; viene distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida. versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura, quindi portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.
DOSI DI IMPIEGO
lt 1 - 1,5 l/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
lt 1 - 0,5 l/ha in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.
Per completare l'azione del prodotto sulle infestanti mediamente sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di bentazone, dicamba, piridate, fluroxipir.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
AVVERTENZE : Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura. Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
Operare come segue: Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente. Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 6% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa: svuotare ancora. Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio. pompa e barre con acqua pulita. Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.
FITOTOSSICITA' : Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
NOCIVITÀ' : Nocivo per gli organismi acquatici.
Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA. - DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

10A14730

DECRETO 19 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kayapurath Luka Ancy Priya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Kayapurath Luka Ancy Priya ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso la «School of Nursing, Little Lourdes Mission Hospital» di Kidangoor, Kottayam (India) dalla Sig.ra Kayapurath Luka Ancy Priya, nata a Mananthavady (India) il giorno 04.05.1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Kayapurath Luka Ancy Priya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14728

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Vacar Lucica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vacar Lucica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica, conseguito in Romania presso il Liceo teoretico «Constantin Noica» di Sibiu nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica, conseguito in Romania presso il Liceo teoretico «Constantin Noica» di Sibiu nell'anno 2008 dalla sig.ra Vacar Lucica, nata a Pauca (Romania) il giorno 26 febbraio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Vacar Lucica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14532

DECRETO 22 novembre 2010.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione «Ospedale San Camillo», in Venezia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, del 18 marzo 2005, con il quale è stato riconosciuto, per un periodo di tre anni, il carattere scientifico dell'Istituto Ospedale San Camillo, per la disciplina di «Neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento»;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del sopraindicato decreto secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del decreto medesimo;

Considerato che l'*iter* per la suddetta conferma è stato sospeso in attesa che l'Istituto in parola si scorporasse dalla Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine Religioso dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi (Camilliani) di cui faceva parte, e costituisse un soggetto giuridico nelle forme e nei modi previsti dal codice civile al fine di consentire, in tal modo, una sua precisa individuazione ed una autonomia giuridica, gestionale ed economico-finanziaria;

Accertata l'avvenuta costituzione del nuovo soggetto giuridico, denominato «Fondazione Ospedale San Camillo», attraverso l'iscrizione dello stesso al Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Venezia al n. 409;

Considerato che la nuova veste giuridica conseguita dall'Istituto non incide sulla validità di quegli atti, acquisiti prima del suddetto scorporo, comprovanti la sussi-

stenza dei requisiti richiesti dalla legge per la conferma del riconoscimento scientifico;

Acquisita l'istanza del 22 marzo 2008 dell'Ospedale «San Camillo», per la conferma del riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per la disciplina sopra detta;

Vista da ultima la deliberazione n. 1156 del 23 marzo 2010, con la quale la Giunta regionale del Veneto ribadisce il parere favorevole all'istanza di conferma del riconoscimento scientifico presentata dall'IRCCS il 22 marzo 2008 poi costituitosi in Fondazione, per la sussistenza delle medesime condizioni di coerenza con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso l'Istituto in data 30 novembre 2008;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 23 settembre 2010;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009, con la quale viene istituito il Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009, che nomina il sottoscritto Ministro della salute;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'IRCCS Fondazione «Ospedale San Camillo», con sede legale in Venezia, Strada comunale Alberoni n. 70, Istituto con personalità giuridica di diritto privato, per la disciplina di «Neuroriabilitazione motoria, della comunicazione e del comportamento».

Roma, 22 novembre 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il presidente della Regione Veneto
ZAIA

10A14898

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 novembre 2010.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale 14/15 aprile 2010 con il quale si designa l'avv. Anna Corignali quale consigliera provinciale effettiva della provincia di Macerata;

Visto il curriculum vitae dell'avv. Anna Corignali allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Macerata;

Decreta:

L'avv. Anna Corignali è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome	Anna Corignali
data e luogo di nascita	21/06/1949 – S. Ginesio (MC)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	1/11/1968 - 8/07/1972
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università di Roma
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Materie di carattere matematico- fisico- chimico- biologiche
• Qualifica conseguita	Laurea in Sc. Biologiche

• Date (da – a)	1/10/1994 - 6/11/2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università di Macerata
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Materie di carattere giuridico-commerciale
• Qualifica conseguita	Laurea in Giurisprudenza

ESPERIENZA DIDATTICA

N.	ANNO DI RIFERIMENTO	DAL	AL	ORE TOTALI DOCENZA	MATERIE DI INSEGNAMENTO	PRESSO
1	1972-1990			18/settimana	Scienze, chimica, geografia	Istituti di istruzione secondari superiori
2	FSE 2000			30	coordinamento	Metodologie didattiche c/o ITC "Gentili" MC
3	FSE 2001			400	coordinamento	Comunicazione e marketing ITC "Gentili" MC
4	FSE 2001			30	coordinamento	Lingua straniera spagnolo ITC "Gentili" MC
5	FSE 2001			30	coordinamento	Informatica applicata ITC "Gentili" MC
6	FSE 2002			600	coordinamento	Application developer ITC "Gentili" MC
7	FSE 2003			100	Coordinamento	Corso destinato al sostegno della imprenditoria femminile
8	FSE 2004			100	coordinamento	Open data standard e open source
9	FSE 2004			500	coordinamento	Progettista pagine web ITC "Gentili" MC
10	FSE 2005			600	coordinamento	Consulente commerciale per il terziario avanzato ITC "Gentili" MC
11	2004			30	docenza	Corso di formazione sulla sicurezza per dirigenti scolastici
12	2006			30	docenza	Corso di formazione per Dirigenti scolastici sul contenzioso nella scuola
13	2009			15	docenza	Corso FSE "Cartaio" *Sicurezza sul lavoro
14	2009			25	docenza	C.so FSE "Cartaio" – Start up
15	2009			7	tutoring	C.so FSE Assistente familiare Tolentino
16	2008/09					Redazione documenti per la sicurezza e tutela del genere femminile, in particolare nel periodo della gravidanza e puerperio

17	2009			7	tutoring	C.so FSE Assistente familiare Matelica
18	2010			20	tutoring	C.so FSE Assistente familiare Recanati
19	2010			20	tutoring	C.so FSE Assistente familiare Montecassiano
20	2010			15	Docenza	C.so formazione sicurezza * per "Internazionalizzazione" c/o "Scolastica" AN
21	2010			15	Docenza	Master Mundis – Università di Camerino Diritto del Lavoro

* Si specifica che i corsi di sicurezza sul lavoro contengono tutti una parte dedicata specificatamente alla tutela del lavoro femminile

ESPERIENZA PROFESSIONALE

N.	ANNO DI RIFERIMENTO	DAL	AL	QUALIFICA	PRESSO
1	2004	1.01.	31.12	Supervisore della formazione sulla sicurezza del personale della scuola della regione Marche	Ufficio scolastico regionale per le Marche
2	2005	idem		idem	idem
3	2006	idem		idem	idem
4	2007	idem		idem	idem
5	2004				Conseguimento abilitazione di avvocato
6	2007 e seguenti				Svolgimento attività di avvocato, professione principale
7	2003 - 2007				Membro del gruppo di lavoro Scuola-Enti locali
8	2003 e seguenti			Consulente	Costituzione e gestione attività società agricolo-forestale "L'Antica Torre"
9	2007 e seguenti			Consulente giuridico	Sindacato autonomo dirigenti scolastici per Macerata, Ascoli e Fermo
10	2007 e seguenti			Consulente giuridico	Associazione scuole autonome delle Marche - ASAM
11	1997-2000			Responsabile servizio di protezione e prevenzione	ITIS S. Severino Marche - MC
12	2000 - 2007			RSPP	ITC "Gentili" Macerata
13	1997/2003			consulente	Percorsi formativi alternanza scuola-lavoro

14	2003/2006			organizzatrice	Corsi destinati ai docenti per il conseguimento del successo scolastico degli studenti
15	1995/2001			consulente	Comitato tecnico scientifico tra Provincia e Provveditorato agli studi per la promozione della occupabilità dei giovani diplomati
16	**1991-2007**			**Dirigente Scolastico**	**Istituti di istruzione superiore**
17	1991 - 2007			Docente - coordinatore	Vari ruoli per la promozione dell'imprenditorialità tra gli allievi dell'Istituto . Organizzazione stage in Italia e all'estero
18	1995-2000			Docente e coordinatore per "creazione d'impresa"	Sistema integrato scuola - Associazione industriali di Macerata
19	2006			Coordinamento per "costituzione impresa cooperativa"	ITC "Gentili" Macerata

Pubblicazioni:

- "Fusarium sp" – Rivista nazionale "Cellulosa e Carta" (Studio relativo alla diffusione del fungo microscopico su tutti i materiali a base di cellusa – pasta per la carta, stampe e tele antiche, libri etc. Il fungo è pericoloso in quanto è in grado di degradare la cellulosa e distruggere quindi la trama della carta e di tutti i materiali a base di cellulosa).
- "Il rifiuto, anche un problema giuridico" – Petrini Editore (Attraverso l'analisi di giurisprudenza in merito a vari contenziosi con al centro le problematiche collegate ai rifiuti si chiariscono alcuni aspetti essenziali del Decreto Ronchi).

Macerata 31.03.2010
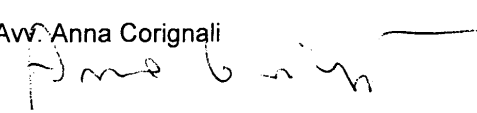
Avv. Anna Corignali

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n°196/2003.

Macerata 31.03.2010

Avv. Anna Corignali

10A14533

DECRETO 24 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Volare S.p.A. (Decreto n. 55545).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 291/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del 15 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, di ammissione della società Volare Spa alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 4 novembre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Volare Spa, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di complessive 204 unità lavorative (di cui 14 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 130 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 60 unità appartenenti al personale di terra), a decorrere dal 14 ottobre 2008, come indicato nella nota di rettifica n. 15/VII/16860/16.01.03 della D.G. della tutela delle condizioni di lavoro;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Volare Spa nonché delle OO.SS, che assorbe ed integra il precedente accordo del 4 novembre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 466 dipendenti a zero ore (di cui 166 appartenenti al personale di terra, 61 piloti e 239 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44557, del 1° dicembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di complessive 204 unità lavorative della società Volare Spa, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 24 novembre 2008 e in favore di un totale di 466 dipendenti a zero ore per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 46131, del 27 maggio 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di complessivi 364 dipendenti a zero ore (di cui 150 appartenenti al personale di terra; 26 piloti; 188 assistenti di volo) della società Volare Spa, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48298, del 25 novembre 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 301 dipendenti, (di cui 135 appartenenti al personale di terra, 17 piloti, 149 assistenti di volo) della società Volare Spa, sede legale in Ferno (Varese), unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 14 ottobre 2009 al 13 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 52219, del 31 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 aprile 2010 al 13 ottobre 2010, in favore di un totale di 255 dipendenti, (di cui 118 appartenenti al personale di terra, 16 piloti, 121 assistenti di volo) della società Volare Spa, sede legale in Ferno (Varese), unità varie sul territorio nazionale;

Vista l'istanza con la quale la società Volare Spa ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 ottobre 2010 al 13 aprile 2011, in favore di un totale di 241 dipendenti, (di cui 113 appartenenti al personale di terra, 16 piloti, 112 assistenti di volo), ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 ottobre 2010 al 13 aprile 2011, in favore di un totale di 241 dipendenti, (di cui 113 appartenenti al personale di terra, 16 piloti, 112 assistenti di volo) della società Volare Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 4 novmbre 2008, in favore di un totale di 241 dipendenti, di cui:

113 appartenenti al personale di terra;

16 piloti;

112 assistenti di volo;

della società Volare Spa, sede legale in Ferno (Varese), unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 14 ottobre 2010 al 13 aprile 2011.

Matricola I.N.P.S. personale di terra: 8711813403.

Matricola INPS: 8711813302.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Volare Spa è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A14834

DECRETO 24 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Miniliner S.r.l. in liquidazione. (Decreto n. 55544).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in sede territoriale, del 13 gennaio 2010, con il quale è stato concordato il ricorso alla CIGS in favore dei lavoratori della società Miniliner Srl in liquidazione, per il periodo dal 14 gennaio 2010 al 13 gennaio 2011;

Visto l'accordo in data 25 marzo 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Miniliner Srl in liquidazione, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 14 gennaio 2010, in favore di un numero massimo di 70 lavoratori dalla società di cui trattasi, di cui 42 piloti e 28 unità di personale non navigante addetto alla manutenzione aeromobile dell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo);

Visto il decreto ministeriale n. 54086 del 15 settembre 2010 con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 14 gennaio 2010 al 13 luglio 2010, in favore di 70 lavoratori dipendenti della società in parola della sede di Orio al Serio (Bergamo);

Vista l'istanza con la quale la società Miniliner Srl in liquidazione, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il secondo se-

mestre decorrente dal 14 luglio 2010 al 13 gennaio 2011, in favore di 70 lavoratori dipendenti dalla sede di Orio al Serio (Bergamo);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 luglio 2010 al 13 gennaio 2011, in favore di 70 lavoratori dipendenti dalla società Miniliner Srl in liquidazione, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 marzo 2010, in favore di 70 lavoratori (di cui 42 inquadrati nei trasporti aerei non di linea appartenenti al settore «pilotaggio» e 28 inquadrati come attività connesse ai trasporti aerei appartenenti al settore «manutenzione aeromobili aeroporto Orio al Serio»), dipendenti della società Miniliner Srl in liquidazione, unità di Orio al Serio (Bergamo), per il periodo dal 14 luglio 2010 al 13 gennaio 2011.

Matricola INPS: 1204825048 / 1203630674.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Miniliner Srl in liquidazione è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A14835

DECRETO 26 novembre 2010.

Ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione salari dei lavoratori agricoli della provincia di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto direttoriale n. 8 del 16 novembre 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale integrazione salari dei lavoratori agricoli operante presso la sede INPS di Terni;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del citato organo collegiale, per decorso quadriennio;

Valutata la rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro di categoria, anche a seguito dei dati raccolti per l'istruttoria del rinnovo del Comitato provinciale INPS della sede di Terni;

Individuate le seguenti organizzazioni più rappresentative del settore agricolo della provincia di Terni:

datoriali: Confagricoltura - Coldiretti - Confederazione Italiana Agricoltori;

dei lavoratori: CGIL - CISL - UIL;

Viste le designazioni pervenute da dette organizzazioni, dalla Presidenza della Giunta Regionale della Regione Umbria e dall'INPS;

Decreta:

È ricostituita presso la sede INPS di Terni la Commissione provinciale per la Cassa integrazione salari dei lavoratori agricoli ed è così composta:

Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Terni - Presidente;

Piero Felicetti della Direzione provinciale del lavoro di Terni - membro supplente;

Maurizio Alpini in rappresentanza della Giunta Regionale dell'Umbria - membro effettivo;

Fiorenzo Pacifici in rappresentanza della Giunta Regionale dell'Umbria - membro supplente;

Direttore della Direzione provinciale dell'INPS di Terni - membro effettivo;

Francesca Nico della Direzione provinciale dell'INPS di Terni - membro supplente;

Orietta Alpini - membro effettivo in rappresentanza della Confagricoltura;

Stefania Proietti - membro supplente in rappresentanza della Confagricoltura;

Massimo Casertano - membro effettivo in rappresentanza della Coldiretti;

Giacomo Bernardi - membro supplente in rappresentanza della Coldiretti;

Roberto Piunno - membro effettivo in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori;

Luana Marini - membro supplente in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori;

Michele Racanella - membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori - CGIL;

G. Piero Palombini - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

Simone Dezi - membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori - CISL;

Moreno Angelini - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - CISL;

Pierluigi Cecchini - membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori - UIL;

Roberto Silvestri - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - UIL.

La Commissione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Terni, 26 novembre 2010

Il direttore provinciale: CHELLI

10A14904

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 ottobre 2010.

Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'art. 36, comma 2, della legge n. 166 del 1º agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, con approvazione della ripartizione delle risorse.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 128 reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed amatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti», e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art.1, comma 4, lettera *d)*;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 36, comma 2, dispone che «per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004»;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato dal Ministro *pro-tempore* il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dall'art. 36, della citata legge n. 166 del 2002, nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, col decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone, a cura delle rispettive aziende speciali del porto, dell'importo di rispettivi € 11.400.000,00, e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle autorità portuali, il Capo Dipartimento *pro-tempore* può procedere all'integrazione del programma

degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime autorità ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 degli accordi procedimentali stipulati con le autorità portuali, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta delle autorità portuali, è possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dalle autorità portuali, previa approvazione del programma integrativo da parte del Capo Dipartimento *pro-tempore*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 2008, n. 211, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con cui viene individuata l'articolazione dell'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti in diciotto Direzioni generali, incardinate in due Dipartimenti;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2009, n. 307, recante il «Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con il quale sono definiti i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento n. 2623/DTT dell'11 maggio 2009, vistata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 664, in data 16 giugno 2009, mediante la quale, in coerenza con la volontà espressa dall'organo politico di vertice, sono individuati i compiti e le responsabilità del Capo Dipartimento ed impartite direttive di carattere operativo e procedimentale ai direttori generali delle direzioni incardinate nel «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»;

Rilevato che, in conseguenza della nuova organizzazione e in coerenza con la sopra citata direttiva n. 2623/DTT dell'11 maggio 2009, la titolarità della competenza in materia di programmazione in materia portuale risulta attribuita alla «Direzione generale dei porti»;

Considerato che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma di opere infrastrutturali di che trattasi, alcune autorità portuali hanno rappresentato esigenze nuove e sopravvenute ed ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Tenuto conto che, con decreti di variazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti, rispettivamente n. 7329 del 21 dicembre 2004, n. 1967 del 18 aprile 2005, n. 3581/3590 del 5 luglio 2005, n. 4349/4829/4966/5319 del 26 ottobre 2005, n. 416 del 2 febbraio 2006 e del Ministero delle infrastrutture n. 6 dell'8 gennaio 2007, n. 2642 del 28 dicembre 2007, n. 571 del 6 giugno 2008 e n. 16389 del 22 dicembre 2009, tutti registrati alla Corte dei conti, sono state individuate obiettive motivazioni che risultavano essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, ed è stata determinata una più esatta riqualificazione e quantificazione degli interventi già programmati, apportando modifiche al programma approvato;

Considerato che sono state ora rappresentate dalle autorità portuali di Brindisi, Cagliari, Gioia Tauro, Livorno, Palermo, Piombino e Salerno, ulteriori richieste di rimodulazione degli interventi già approvati, ferme restando le rispettive quote di finanziamento assentite alle predette autorità;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del programma degli interventi programmati di competenza delle predette autorità portuali, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso all'immediato appalto dei lavori;

Vista la nota in data 29 marzo 2010, n. 3380, con la quale l'autorità portuale di Brindisi ha presentato una proposta di rimodulazione di una parte del programma di interventi ammessi al finanziamento statale, alla luce della constatata intervenuta non immediata cantierabilità di alcuni interventi già approvati, le cui motivazioni sono sinteticamente riportate nella nota stessa, e la parallela appaltabilità di altre opere infrastrutturali inserite nei vigenti atti programmatici dell'ente stesso e ritenute prioritarie nell'ambito della programmazione triennale dell'ente medesimo;

Viste le relazioni del responsabile del procedimento relative ai succitati progetti proposti in variazione;

Vista la nota in data 24 settembre 2010, n. 12604, con la quale, al termine della valutazione effettuata sugli atti relativi ai progetti proposti in variazione, è stata rappresentata all'autorità portuale di Brindisi che il progetto relativo al «completamento della infrastrutturazione portuale e adeguamento del molo chimico-gasiero (I lotto funzionale)», stante la sua redazione ancora a livello di «preliminare», non riveste le caratteristiche necessarie per essere considerato di immediata cantierabilità e, conseguentemente, ha invitato l'autorità portuale medesima a riformulare la proposta di variazione di che trattasi;

Vista la nota in data 27 settembre 2010, n. 9495, con la quale l'autorità portuale di Brindisi, alla luce delle osservazioni formulate da questa Amministrazione con la nota sopra citata, ha trasmesso il nuovo programma di interventi da ammettere al finanziamento statale tenuto conto, tra altro, dell'incidenza degli oneri finanziari gravanti sul finanziamento ottenuto;

Ritenuto, in considerazione del fatto che non risulta ancora decorso il termine di cinque anni indicato dal comma 8-*bis* del citato decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, di poter procedere alla modifica del programma degli interventi programmati, approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Brindisi, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso all'immediato appalto dei lavori;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro degli interventi approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Brindisi, che di seguito si riporta:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni
BRINDISI	Stazione marittima: ristrutturazione immobile	*	€ 7.550.000,00
BRINDISI	Stazione marittima: realizzazione area sterile	*	€ 2.450.000,00
BRINDISI	Dismissione del fascio binari e sistemazione aree adiacenti la stazione marittima	*	€ 6.500.000,00
BRINDISI	Realizzazione del nuovo varco di via Spalato	*	€ 2.500.000,00
BRINDISI	Realizzazione del circuito interno portuale	*	€ 1.500.000,00
BRINDISI	Ristrutturazione e riqualificazione della zona Fontanelle in ambito portuale – 1° stralcio	*	€ 4.200.000,00
BRINDISI	Viabilità prevista dal P.R.P. tra via Perseo e via Rizzo	*	€ 500.000,00
BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	*	€ 4.000.000,00
BRINDISI	Adeguamento funzionale del Capannone ex Montecatini	*	€ 14.757.995,00
BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	*	€ 1.500.000,00

risulta rideterminato come segue:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 da approvare
BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	*	€ 4.500.000,00
BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	*	€ 3.400.000,00
BRINDISI	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare Regina Margherita – Thaon di Revel (waterfront di Brindisi): Consolidamento banchina Dogana – banchina centrale		€ 7.700.000,00
BRINDISI	Riqualificazione ed ampliamento stazione Marittima Costa Morena – Punta delle Terrare	*	€ 14.000.000,00
BRINDISI	Consolidamento della banchina del monumento al Marinaio e delle banchine del Canale Pigonati	*	€ 5.377.995,00
BRINDISI	Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori		€ 2.000.000,00
BRINDISI	Lavori di completamento della banchina di collegamento tra le esistenti "punto Franco" e "Montecatini" e rettifica del dente di attracco della banchina "S.Apollinare"	*	€ 7.000.000,00
BRINDISI	Riqualificazione fabbricato demaniale denominato Stazione Traghetto	*	€ 1.480.000,00

Vista la nota in data 6 aprile 2010, n. 2290, con la quale l'autorità portuale di Cagliari ha rappresentato la necessità di provvedere alla variazione del programma di interventi ammessi al finanziamento statale, proponendo di destinare le risorse programmate per i lavori di «Realizzazione darsena pescherecci nel porto di Cagliari» e «Adeguamento tecnico funzionale molo Sabaudo est», opere per le quali sono sopraggiunte notevoli difficoltà in ordine alla loro realizzazione, al finanziamento di altre opere portuali previste nella programmazione dell'ente e dichiarate di immediata cantierabilità;

Viste le note in data 30 settembre 2010, n. 6285, e 5 ottobre 2010, n. 6416, con le quali, nel fare seguito alla predetta nota 6 aprile 2010, n. 2290, sono state fornite precisazioni in merito agli importi dei quadri economici dei progetti in questione e fornite assicurazioni in merito alla conformità dei predetti interventi al PRP vigente, agli strumenti programmatori dell'ente, alla normativa ambientale e che, pertanto non sussistono impedimenti alla cantierazione dei medesimi, previa acquisizione del favorevole parere del competente organo consultivo tecnico, già richiesto, in merito a due di essi;

Ritenuto, in considerazione del fatto che non risulta ancora decorso il termine di cinque anni indicato dal comma 8-*bis* del citato decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, di poter procedere alla modifica del programma degli interventi programmati, approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Cagliari, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso all'immediato appalto dei lavori;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro degli interventi approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Cagliari, che di seguito si riporta:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni
CAGLIARI	Realizzazione Darsena pescherecci		€ 7.000.000,00
CAGLIARI	adeguamento tecnico funzionale Molo Sabaudo Est	*	€ 9.106.610,00

risulta rideterminato come segue:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 da approvare
CAGLIARI	Lavori di consolidamento statico dell'edificio "Capannone Nervi" nel porto di Cagliari		€ 2.276.343,70
CAGLIARI	Manutenzione straordinaria della banchina est San Bartolomeo		€ 1.904.466,40
CAGLIARI	Intervento di consolidamento della calata a ponente della radice Molo Sabaudo	*	€ 1.328.721,13
CAGLIARI	Infrastrutturazione aree G2E* Porto Canale		€ 6.033.785,97
CAGLIARI	Manutenzione water front portuale		€ 1.206.663,27
CAGLIARI	Manutenzione degli specchi acquei del Molo Ichnusa destinati a traffico crocieristico		€ 3.356.629,53

Vista la nota di questa Amministrazione del 30 novembre 2009, n. 15314, con la quale si segnala all'autorità portuale di Gioia Tauro la necessità di fornire opportuni chiarimenti in merito ad alcune difformità tra la denominazione di alcuni interventi ammessi al finanziamento statale e quelli mandati ad effetto dalla predetta autorità portuale, rilevate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio degli interventi finanziati dalla legge in questione;

Vista la nota dell'autorità portuale di Gioia Tauro in data 5 luglio 2010, n. 9081, sottoscritta dai rispettivi responsabili del procedimento degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse in argomento, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine all'operato dell'autorità portuale relativamente alla riformulazione della titolazione di alcuni degli interventi finanziati e, nello specifico, si assicura che le rettifiche apportate ai titoli degli interventi hanno carattere non sostanziale e non incidono in concreto sui progetti all'epoca ammessi al finanziamento;

Considerato che, con la suddetta nota, è stato altresì precisato che le opere previste nel progetto denominato «escavo e posa tappetini», sono confluite nel più ampio progetto denominato «Lavori di approfondimento dei fondali del canale portuale e del bacino di espansione nonché di adeguamento strutturale e realizzazione della terza via di corsa nei tratti "A", "B" e "C" delle banchine di levante», sul quale risulta acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'importo complessivo di euro 44.926.983,14, la cui integrale copertura finanziaria è assicurata dall'autorità portuale con altre risorse;

Rilevata l'opportunità di provvedere alla modifica della denominazione dei progetti elencati negli atti di programmazione per renderla aderente al testo utilizzato nei progetti mandati in esecuzione;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, e la ripartizione del finanziamento tra gli interventi programmati, il titolo degli interventi approvati con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Gioia Tauro, che di seguito si riporta:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni
GIOIA TAURO	Pavimentazione piazzali Est II lotto	*	€ 28.500.000,00
GIOIA TAURO	Escavo e posa tappetini (opera cofinanziata con altre risorse a disposizione per € 1.782.692,00)		€ 7.417.307,50
GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali		€ 1.082.692,50
GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale		€ 700.000,00
GIOIA TAURO	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Pavimentazione piazzali nord	*	€ 15.500.000,00
GIOIA TAURO	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Completamento bacino nord con completamento banchina	*	€ 28.500.000,00
GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto		€ 5.711.015,00

risulta rideterminato come segue:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 da approvare
GIOIA TAURO	Ampliamento lato est del piazzale terminal contenitori	*	€ 28.500.000,00
GIOIA TAURO	Lavori di approfondimento dei fondali del canale portuale e del bacino di espansione nonché di adeguamento strutturale e realizzazione della terza via di corsa nei tratti "A", "B" e "C" delle banchine di levante (opera cofinanziata con altre risorse dell'Ente per € 37.509.675,64)		€ 7.417.307,50
GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali		€ 1.082.692,50
GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale		€ 700.000,00
GIOIA TAURO	Lavori di realizzazione dei piazzali portuali retrostanti la banchina nord	*	€ 15.500.000,00
GIOIA TAURO	Realizzazione della banchina a giorno su pali del bacino nord	*	€ 28.500.000,00
GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto		€ 5.711.015,00

Considerasto che, prima dell'emanazione del sopra richiamato decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, l'autorità portuale di Livorno con propria nota in data 24 marzo 2010, n. 2761, ha richiesto, in conformità alla delibera di comitato portuale n. 1 del 26 febbraio 2010, l'avvio della procedura di variazione all'elenco delle opere finanziate dalla legge n. 166/2002;

Vista la successiva nota in data 25 maggio 2010, n. 4996, con la quale l'autorità portuale di Livorno ha fornito precisazioni in ordine alla suddetta proposta di variazione, da intendere quale rimodulazione finanziaria degli importi di due interventi ammessi al finanziamento statale, alla luce dell'incremento dei costi originariamente previsti per la realizzazione dei lavori di cui al progetto «Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo» (€ + 16.000.000,00), anche conseguenti alle prescrizioni tecniche imposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, compensati con una parte delle risorse resesi disponibili dalla non immediatamente perfezionabile acquisizione, nel breve periodo, delle aree immobiliari previste nel progetto «Completamento dell'acquisto aree di proprietà R.F.I.» (€ - 16.000.000,00);

Vista la nota n. 8626 del 27 settembre 2010, con la quale l'autorità portuale di Livorno, in relazione al progetto «Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo», riferisce in esito alla pubblicazione del bando di gara in ambito europeo precisando che sono state ultimate le operazioni di prequalifica delle imprese e che, pertanto, risulta necessario provvedere ad assicurare la provvista finanziaria necessaria all'aggiudicazione dei lavori in argomento;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta tra due interventi infrastrutturali attivati, che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta autorità portuale;

Ritenuto, al termine dell'istruttoria, di poter procedere alla rimodulazione finanziaria tra i due interventi del programma approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Livorno, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso all'immediato appalto dei lavori;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro degli interventi approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Livorno, che di seguito si riporta:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni
LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)		€ 7.031.880,00
LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)		€ 20.406.240,00
LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante		€ 6.204.600,00
LIVORNO	Prolungamento molo Elba		€ 4.825.800,00
LIVORNO	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.		€ 2.206.080,00
LIVORNO	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo		€ 5.239.440,00
LIVORNO	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi		€ 2.389.920,00
LIVORNO	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana		€ 5.745.000,00
LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante		€ 2.010.750,00
LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	*	€ 4.864.200,00
LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali		€ 2.757.600,00
LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	*	€ 8.687.589,00
LIVORNO	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	*	€ 16.516.000,00
LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo		€ 11.350.000,00
LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	*	€ 8.850.000,00
LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale		€ 1.670.646,00
LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno		€ 6.464.260,00

risulta rimodulato come segue:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 da approvare
LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)		€ 7.031.880,00
LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)		€ 20.406.240,00
LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante		€ 6.204.600,00
LIVORNO	Prolungamento molo Elba		€ 4.825.800,00
LIVORNO	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.		€ 2.206.080,00
LIVORNO	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo		€ 5.239.440,00
LIVORNO	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi		€ 2.389.920,00
LIVORNO	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana		€ 5.745.000,00
LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante		€ 2.010.750,00
LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	*	€ 4.864.200,00
LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali		€ 2.757.600,00
LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	*	€ 8.687.589,00
LIVORNO	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	*	€ 516.000,00
LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo		€ 27.350.000,00
LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	*	€ 8.850.000,00
LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale		€ 1.670.646,00
LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno		€ 6.464.260,00

Vista la nota in data 6 ottobre 2010, n. 7946, con la quale l'autorità portuale di Palermo ha riferito in merito all'attuazione degli interventi finanziati dalla norma in esame, rappresentando la necessità di provvedere alla variazione del programma in questione in conseguenza delle maggiori risorse finanziarie, rispetto a quanto originariamente programmato, necessarie all'attuazione del progetto di «Completamento del bacino di carenaggio»;

Che, nello specifico, si propone di destinare le risorse programmate per i lavori di «Costruzione del terminal RO-RO alla calata Marinai d'Italia», la cui realizzazione risulta subordinata all'ultimazione della procedura di approvazione del nuovo PRP, e parte delle risorse destinate ai lavori di «Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata», all'integrazione delle risorse finanziarie assegnate all'altro progetto, finanziato dal medesimo programma, denominato «Lavori di completamento del bacino di carenaggio», dal cui progetto generale, risultato di complessivi euro 81.000.000,00, è stato ricavato il progetto stralcio «Bacino di carenaggio da 150.000 TPL - Progetto definitivo per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza statica preliminari allo svuotamento della vasca bacino e successive indagini e verifiche propedeutiche al progetto generale di completamento delle opere di completamento del bacino di carenaggio in muratura per navoi fino a 150.000 TPL» dell'importo di euro 26.277.335,34, sottoposto al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Che, con successiva nota in data 7 ottobre 2010, n. 7965, l'autorità portuale ha precisato i termini finanziari della rimodulazione di che trattasi, per tenere conto dell'incidenza degli oneri finanziari gravanti sul finanziamento ottenuto;

Preso atto di quanto rappresentato dalla predetta autorità portuale in merito al carattere strategico, per l'attività cantieristica del porto industriale, del progetto di completamento dei lavori di costruzione del bacino di carenaggio, come ribadito anche nell'ambito del protocollo d'intesa recentemente stipulato dalla predetta autorità portuale con la regione Sicilia, comune di Palermo, Fincantieri e Fintecnica, relativo agli interventi d'adeguamento industriale dell'area costiera di Palermo;

Ritenuto di poter procedere alla rimodulazione degli interventi del programma approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Palermo, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso all'immediato appalto dei lavori;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, per il quale, tra l'altro, non risulta ancora decorso il termine di cinque anni indicato dal comma 8-*bis* del citato decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, il quadro degli interventi approvati con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Palermo, che di seguito si riporta:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni
PALERMO	Costruzione del terminal RO RO alla calata Marinai d'Italia		€ 6.493.706,40
PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata		€ 3.600.000,00
PALERMO	Completamento bacino di carenaggio		€ 24.000.000,00

risulta rimodulato come segue:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 da approvare
PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata		€ 422.542,00
PALERMO	Completamento bacino di carenaggio –stralcio-		€ 33.671.164,00

Vista la nota in data 31 maggio 2010, n. 3727, con la quale l'autorità portuale di Piombino, nel rappresentare che dalle vicende procedurali delle fasi di appalto che hanno caratterizzato il corso dei lavori di ristrutturazione del pontile nel porto di Cavo (rescissione contrattuale e nuovo appalto) sono derivati maggiori oneri rispetto a quanto originariamente programmato, propone di utilizzare a copertura della suddetta maggiore spesa parte delle risorse programmate per l'intervento denominato «Opere previste dall'adeguamento tecnico funzionale e dal nuovo piano regolatore portuale del porto di Rio Marina», che risultano attualmente disponibili;

Vista la nota in data 5 ottobre 2010, n. 6570/10, con la quale l'autorità portuale di Piombino provvede a comunicare il nuovo quadro economico dell'intervento denominato «Porto di Cavo - Recupero statico del pontile», alla luce dell'incremento dei costi originariamente previsti conseguenti alle vicende procedurali delle fasi di appalto e in ragione di una revisione del progetto;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta tra due interventi infrastrutturali attivati, che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rimodulazione finanziaria tra i due interventi del programma approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Piombino, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, il quadro degli interventi approvati con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Piombino, che di seguito si riporta:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni
PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	*	€ 7.237.600,00
PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	*	€ 15.000.000,00
PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale		€ 20.000.000,00
PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia		€ 2.000.000,00
PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale		€ 2.000.000,00
PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile		€ 2.660.000,00
PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina		€ 6.000.000,00

risulta rimodulato come segue:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 da approvare
PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	*	€ 7.237.600,00
PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	*	€ 15.000.000,00
PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale		€ 20.000.000,00
PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia		€ 2.000.000,00
PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale		€ 2.000.000,00
PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile		€ 3.286.709,27
PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina		€ 5.373.290,73

Vista la nota in data 21 maggio 2010, n. 5250, con la quale l'autorità portuale di Salerno ha, tra l'altro, riferito in merito all'attuazione degli interventi finanziati dalla norma in esame, allegando apposita relazione, e rappresentato la necessità di provvedere alla variazione del programma in questione;

Che, nello specifico, si propone di destinare le risorse programmate per i lavori di «Allargamento molo 3 gennaio» e parte delle risorse destinate ai lavori di «Banchina scalo crocieristico molo di levante», all'integrazione delle risorse finanziarie assegnate all'altro progetto, finanziato dal medesimo programma, relativo al «Consolidamento cigli banchina», il cui quadro economico definitivo, approvato dall'autorità portuale al termine delle fasi di progettazione, si è rivelato più oneroso di quanto originariamente programmato;

Preso atto della priorità attribuita dall'autorità portuale alla realizzazione dai citati due progetti rispetto a quello relativo ai lavori di «Allargamento molo 3 gennaio», anch'esso ritenuto di grande importanza ma la cui realizzazione resta condizionata alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;

Vista la nota in data 5 ottobre 2010, n. 10359, sottoscritta anche dal responsabile del procedimento degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse in argomento, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla rimodulazione degli interventi finanziati;

Ritenuto, al termine dell'istruttoria, di poter procedere alla rimodulazione degli interventi del programma approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Salerno, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso all'immediato appalto dei lavori;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, per il quale, tra l'altro, non risulta ancora decorso il termine di cinque anni indicato dal comma 8-*bis* del citato decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, il quadro degli interventi approvati con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'autorità portuale di Salerno, che di seguito si riporta:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 allegato al D.M. 3.06.2004 e successive variazioni
SALERNO	Banchina scalo crocieristico molo di levante		€ 29.199.468,47
SALERNO	Allargamento molo 3 gennaio		€ 3.941.928,24
SALERNO	Consolidamento cigli banchina		€ 15.475.718,29

risulta rimodulato come segue:

Elenco delle Opere			Programma Legge 166/02 da approvare
SALERNO	Prolungamento del Molo Manfredi e consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio		€ 16.245.231,11
SALERNO	Consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi		€ 32.371.883,89

Ritenuto di poter procedere, in accoglimento delle motivate richieste formulate dalle suddette autorità portuali di Brindisi, Cagliari, Gioia Tauro, Livorno, Palermo, Piombino e Salerno alla variazione e rimodulazione finanziaria del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto, n. 166, con l'utilizzazione della procedura indicata dall'art. 7 del decreto 3 giugno 2004;

Considerato che le opere proposte a modifica ed integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento dalle suddette autorità portuali sono inserite nelle programmazioni delle medesime ai sensi della vigente normativa;

Ai sensi della legge e del regolamento di contabilità dello Stato;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto descritto nelle premesse, in accoglimento delle motivate richieste formulate dalle autorità portuali di Brindisi, Cagliari, Gioia Tauro, Livorno, Palermo, Piombino e Salerno, sono approvate le variazioni e rimodulazioni finanziarie del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, registro n. 5, foglio n. 28, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, come in premessa indicate, riportate anche nell'allegato elenco degli interventi complessivamente programmati.

Roma, 11 ottobre 2010

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetti del territorio, registro n. 10, foglio n. 1

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
011042002	ANCONA	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 5.340.000,00	*
011042002	ANCONA	Lavori di 3^ fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 13.097.408,97	
011042002	ANCONA	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€ 16.226.294,72	
011042002	ANCONA	Completamento 4^ fase opere a mare	€ 844.230,28	
011042002	ANCONA	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 6.240.000,00	
011042002	ANCONA	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€ 8.622.591,03	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00	
019082084	AUGUSTA	Adeguemento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00	
016072006	BARI	Ampliamento dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio molo foraneo	€ 64.000.000,00	
016074001	BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€ 4.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€ 3.400.000,00	*
016074001	BRINDISI	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare Regina Margherita – Thaon di Ravel (waterfront di Brindisi): Consolidamento banchina Dogana – banchina centrale	€ 7.700.000,00	
016074001	BRINDISI	Riqualificazione ed ampliamento stazione Marittima Costa Morena – Punta delle Terrare	€ 14.000.000,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina del monumento al Marinaio e delle banchine del Canale Pigonati	€ 5.377.995,00	*
016074001	BRINDISI	Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori	€ 2.000.000,00	
016074001	BRINDISI	Lavori di completamento della banchina di collegamento tra le esistenti "punto Franco" e "Montecatini" e rettifica del dente di attracco della banchina "S.Apollinare"	€ 7.000.000,00	*
016074001	BRINDISI	Riqualificazione fabbricato demaniale denominato stazione Traghetto	€ 1.480.000,00	*
020092009	CAGLIARI	Lavori di consolidamento statico dell'edificio "capannone Nervi" nel porto di Cagliari	€ 2.276.343,70	
020092009	CAGLIARI	Manutenzione straordinaria della banchina est San Bartolomeo	€ 1.904.466,40	
020092009	CAGLIARI	Intervento di consolidamento della calata a ponente della radice Molo Sabaudo	€ 1.328.721,13	*
020092009	CAGLIARI	Infrastrutturazione aree G2E* Porto Canale	€ 6.033.785,97	
020092009	CAGLIARI	Manutenzione waterfront portuale	€ 1.206.663,27	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
020092009	CAGLIARI	Manutenzione degli specchi acquei del Molo Ichnusa destinati a traffico crocieristico	€ 3.356.629,53	
019087015	CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 3.600.000,00	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 47.070.000,00	*
019087015	CATANIA	Lavori di realizzazione del nuovo Asse dei servizi	€ 1.619.436,46	
005027008	CHIOGGIA	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	*
012058032	Civitavecchia	Completamento terminal container	€ 19.021.455,01	*
012058032	Civitavecchia	Riqualificazione Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54	
012058032	Civitavecchia	Acquisto aree	€ 7.771.700,97	
012058032	Civitavecchia	Manutenzione stradale	€ 4.818.189,31	*
012058032	Civitavecchia	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 2.896.246,31	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 6.740.132,33	
012058032	Civitavecchia	Terminal containers 1° lotto	€ 72.727.522,01	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo	€ 45.909.730,69	
007010025	GENOVA	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 12.600.000,00	*
007010025	GENOVA	Intervento di recupero danni da mareggiata	€ 11.866.311,55	
007010025	GENOVA	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 50.000.000,00	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 8.000.000,00	
007010025	GENOVA	Dragaggio imboccatura di ponente	€ 1.610.000,00	
007010025	GENOVA	Adeguamento tecnico funzionale imboccatura di ponente	€ 1.390.000,00	*
007010025	GENOVA	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 10.623.957,76	
007010025	GENOVA	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4 modulo	€ 6.000.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Ampliamento lato est del piazzale terminal contenitori	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Lavori di approfondimento dei fondali del canale portuale e del bacino di espansione nonché di adeguamento strutturale e realizzazione della terza via di corsa nei tratti “A”, “B” e “C” delle banchine di levante (opera cofinanziata con altre risorse dell’Ente per € 37.509.675,64)	€ 7.417.307,50	
018080038	GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali	€ 1.082.692,50	
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale	€ 700.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
018080038	GIOIA TAURO	Lavori di realizzazione dei piazzali portuali retrostanti la banchina nord	€ 15.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione della banchina a giorno su pali del bacino nord	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto	€ 5.711.015,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	€ 1.549.370,69	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione del 1° lotto del fascio di binari del porto mercantile	€ 900.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011001	LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011001	LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.197.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.912.975,00	*
007011001	LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici	€ 7.189.080,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Cataletto	€ 17.382.320,00	*
009049009	LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	
009049009	LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00	
009049009	LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	
009049009	LIVORNO	Prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00	
009049009	LIVORNO	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00	
009049009	LIVORNO	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 5.239.440,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana	€ 5.745.000,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 4.864.200,00	*

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
009049009	LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	
009049009	LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00	*
009049009	LIVORNO	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 516.000,00	*
009049009	LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo	€ 27.350.000,00	
009049009	LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	*
009049009	LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 1.670.646,00	
009049009	LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 6.464.260,00	
016071029	Manfredonia	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città	€ 25.900.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento banchina Buscaiol	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 8.000.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete ferroviaria portuale	€ 1.400.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00	
019083048	MESSINA	Porto di Tremestieri - lavori di completamento del porto traghetti	€ 54.050.000,00	
019083048	MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 5.950.000,00	*
006031012	Monfalcone	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00	*
015063049	NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	€ 15.318.902,58	*
015063049	NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)	€ 18.370.329,14	
015063049	NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	€ 6.794.674,53	*
015063049	NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini	€ 6.831.736,39	
015063049	NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 16.307.218,88	
015063049	NAPOLI	Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia lato Piliero	€ 5.682.818,70	*
015063049	NAPOLI	Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina del Molo Carmine	€ 29.525.949,33	
020090047	OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€ 23.000.000,00	
020090047	OLBIA	Lavori della nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci	€ 3.400.000,00	
019082053	PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 422.542,00	
019082053	PALERMO	Completamento bacino di carenaggio	€ 33.671.164,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
009049012	PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€ 7.237.600,00	*
009049012	PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	€ 15.000.000,00	*
009049012	PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€ 20.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 3.286.709,27	
009049012	PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina	€ 5.373.290,73	
008039014	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€ 26.600.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€ 8.700.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 9.930.000,00	
008039014	RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€ 11.000.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€ 3.970.000,00	*
008039014	RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€ 3.800.005,00	*
015065116	SALERNO	Prolungamento del Molo Manfredi e consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio	€ 16.245.231,11	
015065116	SALERNO	Consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi	€ 32.371.883,89	
007009056	SAVONA	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 206.400,00	
007009056	SAVONA	Progettazione preliminare della piattaformamultipurposa	€ 2.580.765,00	
007009056	SAVONA	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00	
007009056	SAVONA	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€ 4.064.320,00	*
007009056	SAVONA	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 9.596.260,00	*
007009056	SAVONA	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00	
007009056	SAVONA	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00	
007009056	SAVONA	Nuova sede dell'Autorità Portuale di Savona nelle aree demaniali ex italsider	€ 3.163.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
016073027	TARANTO	Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€ 1.000.000,00	
016073027	TARANTO	Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€ 3.560.235,00	*
016073027	TARANTO	Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€ 900.000,00	
016073027	TARANTO	Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€ 14.000.000,00	
016073027	TARANTO	Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante	€ 2.500.000,00	
016073027	TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€ 5.000.000,00	*
016073027	TARANTO	Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€ 6.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	*
05027042	VENEZIA	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione, inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*
		TOTALE Arr.	€ 1.425.900.000,00	

10A14912

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «BIO 2000 Società cooperativa sociale», in Villacidro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale la società cooperativa «BIO 2000 società cooperativa sociale», con sede in Villacidro (Cagliari), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Sandro Anedda;

Vista la relazione del commissario governativo datata 2 ottobre 2009 con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «BIO 2000 società cooperativa sociale», con sede in Villacidro (Cagliari), costituita in data 8 marzo 2000, con atto rogito del notaio dott. Ghiglieri Paola, REA n. CA-209294, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Vito Meloni, nato a Oschiri (Sassari) il 20 giugno 1956 e residente in Cagliari, via Goldoni n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14905

DECRETO 18 novembre 2010.

Riconoscimento e designazione della società «Labcert s.n.c. di Giuseppe Blandino & C.»in S. Quirino, quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, della direttiva 2009/23/CE, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 90/384/CEE relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, recante attuazione della Direttiva sopraccitata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992;

Vista la direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, versione codificata della direttiva 90/384/CEE;

Visto l'art. 17 della direttiva 2009/23/CE, che abroga la direttiva 90/384/CEE e stabilisce, al comma 2, che i riferimenti alla direttiva 90/384/CEE sono fatti alla direttiva 2009/23/CE;

Visto l'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, i cui riferimenti, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2009/23/CE, sono da intendersi riferiti all'art. 10 della direttiva 2009/23/CE;

Vista l'istanza agli atti del 31 maggio 2010, n. 62017, con la quale la società «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.» ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato per espletare i compiti di valutazione della conformità di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente è conforme ai requisiti elencati nell'allegato V del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.» con sede legale in via Comina, 3 – S. Quirino (PN), è riconosciuta organismo nazionale notificato per espletare la valutazione della conformità prevista nell'allegato II della direttiva 2009/23/CE per le seguenti procedure:

Esame CE del tipo

Verifica CE

Verifica CE dell'esemplare unico

Art. 2.

1. La società «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.» trasmette su supporto informatico ogni sei mesi, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV, una relazione dell'attività svolta.

Art. 3.

1. La procedura di designazione di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, della società «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.» si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della stessa Commissione.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli periodici, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 29 dicembre 1992, n. 517, per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti della designazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti nell'allegato V del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è disposta la revoca della presente designazione con provvedimento motivato.

4. La ditta «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.» non può svolgere attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione e manutenzione per gli strumenti di misura oggetto della valutazione della conformità di cui al precedente art. 1, né può rappresentare i soggetti impegnati in tali attività.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi previste nel decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 18 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14727

DECRETO 7 dicembre 2010.

Approvazione dello schema di polizza fideiussoria per la richiesta di anticipazione della prima quota di agevolazioni per i Progetti di Innovazione Industriale relativi ai Bandi «Efficienza energetica», «Mobilità Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo;

Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;

Visto l'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296 del 2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008 con il quale è stato istituito, ai sensi del citato art. 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006, il predetto regime di aiuto;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo destinate ai progetti di innovazione industriale sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Efficienza energetica»;

Visto il decreto interministeriale dell'8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Mobilità Sostenibile»;

Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per l' «Efficienza energetica»,

e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per la «Mobilità sostenibile», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Vista la circolare del 27 maggio 2005, prot. n. 970.776, con la quale il Direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle Attività Produttive ha approvato lo schema di garanzia fideiussoria per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione delle leggi di incentivazione all'epoca esistenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2010, in corso di registrazione, con il quale sono state semplificate le procedure per l'esame delle variazioni dei Progetti di Innovazione Industriale relativi ai Bandi «Efficienza energetica», «Mobilità Sostenibile» e Nuove tecnologie per il «Made in Italy»;

Ritenuto opportuno approvare uno specifico schema di garanzia fideiussoria per la richiesta di anticipazione della prima quota di agevolazione per suddetti progetti di innovazione industriale;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello schema di contratto fideiussorio

1. È approvato lo schema, riportato nell'Allegato 1, di garanzia fideiussoria per la richiesta di anticipazione della prima quota dell'agevolazione concessa nell'ambito dei bandi dei progetti di innovazione industriale «Efficienza energetica», «Mobilità Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il Made in Italy».

2. Restano valide le garanzie fideiussorie già presentate utilizzando lo schema di cui alla Circolare del 27 maggio 2005, prot. n. 970.776, del Ministero delle Attività Produttive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO 1

Contratto fideiussorio per la richiesta a titolo di anticipazione della prima erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concessione delle agevolazioni n. ……… del ………… .

Spett.le
Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
D.G.I.A.I.
Via Giorgione, 2/b
00147 ROMA

Premesso che:

a) in data ... . è stato adottato dal Ministero dello sviluppo economico il decreto di concessione delle agevolazioni n. …….., secondo le previsioni dell'art. 1, commi 841-850 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;

b) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico sono disciplinate, laddove non previste nel decreto stesso, dalla specifica normativa in esso richiamata nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di concessione e revoca dei contributi pubblici;

c) l'Impresa/Organismo di ricerca .... (in seguito indicato per brevità "**Contraente"**), con sede legale in ...., alla via ...., partita IVA n. ...., iscritta/o presso il Registro delle Imprese di .... al n. ……… di codice fiscale .... ed al n. .... del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del citato decreto di concessione è stata/o ammessa/o alle agevolazioni finanziarie di cui alla precedente lettera a), per un contributo complessivo di Euro .... da erogare in n. .... erogazioni per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva sita in ....;

d) la prima erogazione può essere richiesta dal Contraente a titolo di anticipazione, previa presentazione, ai sensi del succitato decreto di concessione, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dal decreto di concessione;

e) il Contraente intende richiedere la prima erogazione delle agevolazioni a titolo di anticipazione per l'importo di Euro .... , secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;

f) con D.M. del .... è stato approvato un apposito schema di garanzia fideiussoria per la richiesta a titolo di anticipazione della prima erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concessione delle agevolazioni;

g) che la Banca …..……........................…./Società di assicurazione ….......................……… /Società finanziaria ……….…..........……(1) ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;

h) che alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nonché dall'articolo 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

i) che, con apposita convenzione, la gestione dei Progetti di Innovazione Industriale (P.I.I.) potrà essere affidata dal Ministero dello sviluppo economico ad un soggetto terzo.

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (1) ....

(in seguito indicata per brevità “**Società”**) con sede legale in ...., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ...., iscritta all'albo/elenco (2) ...., a mezzo dei sottoscritti signori:

.... nato a .... il ....;

.... nata a .... il ....,

nella loro rispettiva qualità di ...., dichiara di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Ministero dello sviluppo economico (in sèguito indicato per brevità “**Ente garantito”**), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro .... (diconsi Euro ....) corrispondente alla prima erogazione, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra “Società” ed “Ente garantito”.

ARTICOLO 1 - <u>OGGETTO DELLA GARANZIA</u>

La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' “Ente garantito” la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il “Contraente” ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

ARTICOLO 2 - <u>DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO</u>

(utilizzare una delle due alternative seguenti)

(Alternativa 1)

La garanzia ha la durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di erogazione al “Contraente” dell’importo garantito. La garanzia fideiussoria mantiene la propria efficacia fino al decorso di 6

(sei) mesi dallo spirare del termine di cui al periodo precedente, o di cui al successivo comma 2, data in cui la fideiussione, in mancanza di svincolo o di proroga da parte dell' "Ente garantito", deve intendersi escussa automaticamente e senza necessità di dichiarazione o provvedimento alcuno da parte dell' "Ente garantito" stesso. Le cause di estinzione degli obblighi di garanzia derivanti dalla presente fideiussione operano automaticamente al loro verificarsi anche se il presente atto non viene restituito.

Il suddetto termine di 36 (trentasei) mesi – può essere prorogato dal Ministero per ulteriori 18 (diciotto) mesi, qualora entro tale primo termine la fideiussione non sia stata svincolata o escussa. In tale caso la garanzia fideiussoria dovrà essere prorogata anch'essa per ulteriori diciotto mesi, fermo restando, per il resto, quanto previsto dal comma precedente.

Eventuali accordi tra l' "Ente garantito" ed il "Contraente" che abbiano come conseguenza la proroga del termine risultante dall'applicazione dei due commi precedenti non sono efficaci nei confronti della "Società", salvo suo consenso scritto, inviato all' "Ente garantito".

(Alternativa 2)

La garanzia ha la durata presunta di (36) trentasei mesi decorrenti dalla data dell'erogazione al «Contraente» dell'importo garantito e si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno fino alla data in cui l'«Ente garantito» non ne abbia disposto l'escussione, ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante trasmissione della dichiarazione liberatoria.

La garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio dell'«Ente garantito» non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo stesso secondo lo stato di avanzamento del programma agevolato per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale.

ARTICOLO 3 - SOSTITUTO

L' "Ente garantito" potrà essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dal Gestore dei Progetti per l'Innovazione Industriale (P.I.I.), qualora tali adempimenti siano previsti a carico di quest'ultimo dalle norme di attuazione delle leggi di agevolazione interessate o dalla relativa convenzione di affidamento stipulata con il Ministero dello sviluppo economico. Pertanto, nell'esecuzione del presente contratto, il predetto Gestore sostituisce e rappresenta l' "Ente garantito", come previsto.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso entro 15 giorni dalla scadenza del termine di

escussione automatica di cui all’articolo 2 ovvero, negli altri casi, a prima e semplice richiesta scritta dell' “Ente garantito” non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal “Contraente” o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso, fatto salvo il caso di escussione automatica, dovrà essere fatta dall’ “Ente garantito” a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della “Società”, così come risultante dalla premessa.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal “Contraente”, la “Società” potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del “Contraente”.

ARTICOLO 5 - PAGAMENTO DELLA COMMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del “Contraente” non potrà essere opposto all' “Ente garantito”, né potrà limitare l’efficacia o la durata della presente garanzia.

Ugualmente non potrà essere opposta all' “Ente garantito” la mancata costituzione da parte del “Contraente” del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 6 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

ARTICOLO 7 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SOMMA GARANTITA

Trascorso il termine di 15 giorni di cui all’art. 4, comma 1, il decreto di revoca, anche della sola disposizione di erogazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del

"Contraente", sia nei confronti della "Società".

Nel caso in cui il "Contraente" avesse provveduto alla restituzione all' "Ente garantito" della somma dovuta o di parte di essa, si procederà su richiesta scritta della "Società" all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa "Società".

ARTICOLO 8 – REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e dell'articolo 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993 n. 385, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative degli articoli 7 e 10 del D.Lgs. del 13 agosto 2010 n. 141:

1) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
2) se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs. n. 385 del 1993 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.

ARTICOLO 9 - ONERI FISCALI

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della "Società", fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 13.

ARTICOLO 10 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all' "Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ..

* * *

B) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" e "Contraente".

ARTICOLO 11 – COMMISSIONE/PREMIO

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della

garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla "Società", salvo patto contrario.

Nelle ipotesi di proroga della garanzia, di cui all'art. 2,comma 2, la "Società" concorderà con il "Contraente" la misura della commissione/premio da corrispondere in relazione alla proroga stessa.

ARTICOLO 12 – RIVALSA E RINUNCIA

Il "Contraente" ed i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "Società", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all' "Ente garantito", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

ARTICOLO 13 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri di qualsiasi natura che la "Società" dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del "Contraente".

ARTICOLO 14 - DEPOSITO CAUTELATIVO

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la "Società" può pretendere che il "Contraente" provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

ARTICOLO 15 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, al contratto fideiussorio ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del "Contraente" anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla "Società".

* * *

C) Norme comuni.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE AL TESTO

Il testo della presente garanzia potrà essere modificato per tener conto dell'evoluzione del panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento solo attraverso un apposito ed ulteriore accordo tra l'

"Ente garantito", la "Società" ed il "Contraente".

Nel caso in cui la normativa sopravvenuta fosse cogente per l' "Ente garantito" e non si riuscisse a raggiungere un accordo tra le parti, il "Contraente" resta obbligato a sostituire la presente garanzia con altra adeguata alle esigenze sopravvenute.

ARTICOLO 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

IL CONTRAENTE	LA SOCIETA'
(Firma autenticata)	(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 – (Oggetto della garanzia);

Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo);

Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce);

Art. 5 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo);

Art. 6 - (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo);

Art. 7 – (Iscrizione a ruolo della somma garantita);

Art. 12 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.);

Art. 13 – (Rivalsa spese di recupero);

Art. 15 – (Imposte e tasse);

Art. 16 – (Modifiche al testo).

IL CONTRAENTE

(Firma autenticata)

Note:

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e dell'articolo 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative degli articoli 7 e 10 del D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, indicare: per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del cit. D.Lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

10A15157

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETO 3 dicembre 2010.

Individuazione del criterio di ripartizione relativo al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale. - (Bando DPCM 1º aprile 2010).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA ALLO SPORT

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 2010 relativo alla concessione dei finanziamenti per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, a valere sul Fondo istituito dall'art. 1, comma 1291 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 23, comma 21-*bis* della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con cui il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale è stato incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010;

Viste le istanze di finanziamento presentate all'Ufficio per lo Sport ai sensi del decreto citato, pari a n. 129, per un ammontare complessivo del finanziamento richiesto di euro 57.522.332,65;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto citato il numero degli eventi ammessi a finanziamento è determinato sulla base delle risorse disponibili;

Considerato che la scarsità delle risorse disponibili in relazione all'ammontare delle somme richieste rende necessario individuare un criterio di ripartizione dei finanziamenti agli eventi utilmente collocati in graduatoria, al fine di garantire la concessione del contributo ad un numero significativo di eventi sportivi;

Ritenuto che il predetto criterio possa individuarsi nella applicazione di un tetto massimo di finanziamento per ciascun evento pari ad un milione di euro (dieci per cento della disponibilità del Fondo), nonché di una percentuale di decurtazione del finanziamento richiesto, in progressione aritmetica, pari al due virgola cinque per cento (2,5%), secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Sentito il Coni;

Decreta:

Nella concessione dei finanziamenti agli eventi sportivi internazionali sulla base del decreto 1° aprile 2010, a valere sul Fondo istituito dall'art. 1, comma 1291, della legge n. 296/2006, si applica il tetto massimo di finanziamento, per ciascun evento, pari ad un milione di euro (dieci per cento della disponibilità del Fondo) nonché una percentuale di decurtazione del finanziamento richiesto, in progressione aritmetica, pari al due virgola cinque per cento (2,5%), secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Sottosegretario di Stato: CRIMI

10A15189

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL FONDO EUROPEO PER L'IMMIGRAZIONE

DECRETO 26 novembre 2010.

Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013, per l'annualità 2010.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/435/CE);

Visto che la gestione del fondo è stata attribuita al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Visto il decreto del 24 aprile 2008 con il quale il Capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale Autorità responsabile del fondo, il direttore centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2007:2013, adottati dalla commissione con decisione n. C(2007)3926 del 21 agosto 2007;

Preso atto della comunicazione della commissione «Un'agenda comune per l'integrazione: quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea», con la quale sono state proposte una serie di misure concrete ai fini dell'applicazione dei principi fondamentali comuni;

Visto l'art. 12 della decisione 2007/435/CE riguardante la «Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri»;

Vista la decisione C(2010)5291 del 27 luglio 2010 con cui la Commissione europea ha approvato il programma annuale 2010 predisposto dall'Autorità Responsabile, che prevede lo stanziamento di un contributo comunitario pari a € 20.445.052,53, cui si aggiunge un cofinanziamento nazionale disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari a € 8.945.052,53, per un totale complessivo delle risorse pari a € 29.390.105,06;

Considerato che il programma annuale 2010 approvato con decisione della commissione C(2010)5291 del 27 luglio 2010, prevede azioni da realizzarsi sia per il tramite di «progetti nazionali» e sia per il tramite di progetti «a valenza territoriale»;

Considerato che per l'annualità 2010 ai progetti «a valenza territoriale» sono stati complessivamente riservati € 13.500.000,00;

Visto l'art. 8 della decisione 2007/435/CE, con il quale vengono riaffermati i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal fondo;

Ritenuto, pertanto, che sulla base delle specifiche competenze nelle materie oggetto degli interventi, alcuni «progetti nazionali» saranno proposti ed attuati direttamente da questa amministrazione, in qualità di organo esecutivo ed altri da amministrazioni centrali dello Stato, in virtù delle competenze delle quali sono titolari in via esclusiva negli ambiti oggetto di intervento;

Ritenuto che, per rispondere a specifiche esigenze territoriali, alcune azioni, o parti di esse, verranno attuate attraverso progetti «a valenza territoriale», da enti ed associazioni operanti sul territorio;

Visto il programma annuale 2010 che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione dei progetti a valenza territoriale;

Decreta:

In relazione al programma annuale 2010, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, al fine di incentivare la realizzazione di progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie oggetto delle azioni seguenti, vengono destinati alla realizzazione di interventi «a valenza territoriale»:

€ 3.000.000,00 per l'Azione 1: «Formazione linguistica, orientamento civico, orientamento al lavoro e formazione professionale»;

€ 3.500.000,00 per l'Azione 2: «Progetti giovanili»;

€ 1.000.000,00 per l'Azione 3: «Azioni di sensibilizzazione, di informazione e comunicazione»;

€ 3.800.000,00 per l'Azione 4: «Iniziative di mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale»;

€ 1.000.000,00 per l'Azione 5: «Programmi innovativi per l'integrazione»;

€ 1.200.000,00 per l'Azione 7: «Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento».

Con successivo decreto verranno adottati gli avvisi per la selezione di progetti «a valenza territoriale» che definiscono l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili per ogni azione, i beneficiari, le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

Le restanti azioni o parti di esse, definite dal programma annuale 2010, verranno attuate mediante interventi realizzati direttamente da questa amministrazione in qualità di organismo esecutivo ovvero attraverso progetti individuati da questa amministrazione responsabile, mediante «selezione diretta» di altre amministrazioni centrali dello Stato o di altri enti pubblici centrali o territoriali, in virtù delle competenze esclusive di cui esse siano titolari, in relazione alle tematiche di intervento.

Roma, 26 novembre 2010

L'Autorità responsabile: MALANDRINO

10A15080

DECRETO 29 novembre 2010.

Adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti finanziati dal Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (2007/435/CE);

Considerato che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell'interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Visto il decreto del 24 aprile 2008 con il quale il Capo dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale Autorità responsabile del fondo, il Direttore centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'Asilo;

Preso atto della comunicazione della commissione «Un'agenda comune per l'integrazione: quadro per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi nell'Unione europea», con la quale sono state proposte una serie di misure concrete per applicare i principi fondamentali comuni;

Visto l'articolo art. 12 della decisione (2007/435/CE) riguardante la ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2007-2013 adottati dalla commissione con decisione del 21 agosto 2007;

Visto il programma annuale 2010, approvato dalla commissione con decisione C(2010)5291 del 27 luglio 2010, che individua tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura tramite avviso pubblico per la selezione di progetti a valenza territoriale;

Visto il decreto dell'Autorità responsabile in data 26 novembre 2010 con il quale sono state ripartite le risorse assegnate dall'Unione europea e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevata, pertanto, la necessità di definire, per ogni azione, l'articolazione ed i contenuti delle proposte progettuali finanziabili con il fondo in parola, i beneficiari,

le procedure relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione dei progetti;

Decreta:

Sono adottati gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi che costituiscono, unitamente a tutti i modelli, parte integrante del presente provvedimento.

Gli avvisi sono pubblicati sul sito internet www.interno.it e avranno scadenza in data 28 febbraio 2010, alle ore 18.

Roma, 29 novembre 2010

L'Autorità responsabile: MALANDRINO

AVVERTENZA:

Gli avvisi pubblici, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente decreto, sono consultabili nel sito internet del Ministero dell'interno nella sezione «Fondi Unione europea/ Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi/ Avvisi».

14A15081

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Fondo infrastrutture, quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio. (Delibera n. 83/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e visto segnatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e visto in particolare l'art. 6-*quinquies*, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 («Fondo infrastrutture»);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visti in particolare:

l'art. 18, comma 1, che demanda a questo Comitato - su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea - di assegnare, tra l'altro, una quota delle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289/2002 al «Fondo infrastrutture» di cui al citato art. 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112/2008, come integrato dalla legge n. 133/2008, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,

per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità e fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse;

il predetto art. 18, comma 4-*ter*, l'art. 25, commi 1 e 2, e l'art. 26, che effettuano specifiche riserve a valere sulla dotazione del «Fondo infrastrutture»;

l'art. 21, che per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla menzionata legge n. 443/2001, autorizza la concessione di un contributo quindicennale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e di un ulteriore contributo quindicennale di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, dalla legge n. 77/2009, che - all'art. 14 - riserva alla regione Abruzzo un finanziamento di 408,5 milioni di euro a valere sul menzionato «Fondo infrastrutture»;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 Supplemento ordinario), con la quale - ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 443/2001 - è stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, poi ampliato con successiva delibera n. 3/2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005 Supplemento ordinario) e rivisitato con delibera n. 130/2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 Supplemento ordinario);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve esser riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009 Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha proceduto ad una ricognizione aggiornata della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ed ha assegnato al «Fondo infrastrutture», di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008, 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al «Fondo infrastrutture» di cui al citato art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 ulteriori 5.000 milioni di euro, di cui 1.000 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e 200 milioni riservati all'edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10, con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del programma delle infrastrutture strategiche effettuata, in relazione a quanto previsto dalla delibera n. 69/2008, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ed ha altresì preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 5 marzo 2009, n. 4/RIS, e che riporta il quadro degli interventi, prevalentemente inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche, da attivare a partire dall'anno 2009;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, questo Comitato ha definito le disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo Comitato medesimo rispettivamente per il centro-nord e per il Mezzogiorno e approvando l'elenco degli interventi da attivare nel triennio prevalentemente riferiti a opere strategiche, con identificazione delle relative fonti di copertura (risorse ai sensi della legge obiettivo, Fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo ferrovie dello Stato, risorse private);

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, questo Comitato ha, tra l'altro, approvato limitate modifiche all'elenco di cui sopra;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 44305 del 6 novembre 2009, con la quale suddetto Ministero, facendo seguito a quanto concordato con il Ministero dello sviluppo economico, propone una rimodulazione dei fondi FAS ex art. 6-*quinquies* della citata legge n. 133/2008 come destinati agli interventi inclusi nell'elenco di cui sopra;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dello sviluppo economico;

Rilevato in seduta l'accordo degli altri Ministri e dei Sottosegretari presenti;

Prende atto

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone alcuni adeguamenti al piano allegato alla delibera 6 marzo 2009, n. 10, come modificato e dettagliato nelle sedute del 26 giugno e 15 luglio 2009;

che, in considerazione dell'*iter* procedimentale e dello stato di attuazione degli interventi contenuti nel predetto piano, il suddetto Ministero propone di ridurre l'ammontare di risorse - a valere sul citato Fondo infrastrutture - da destinare nel triennio ad alcuni interventi nel Mezzogiorno, e in particolare di:

determinare in 438 milioni di euro l'importo destinato alla voce «Piccole e medie opere nel Mezzogiorno - opere minori e interventi destinati al supporto dei servizi di trasporto»;

prevedere, per la voce «Completamento Asse Autostradale Salerno-Reggio Calabria macro lotto 3 parte 4ª», il finanziamento di un primo lotto per un importo di 200 milioni di euro;

prevedere, per la voce «Completamento Asse Autostradale Salerno-Reggio Calabria - Galleria Fossino e svincolo di Laino Borgo», il finanziamento di un primo lotto per un importo di 80 milioni di euro;

prevedere, per la voce «Strada Statale 106 Jonica Megalotto 3 I° stralcio», il finanziamento di un primo lotto per un importo di 273,75 milioni di euro;

prevedere, per la voce «Metropolitana di Napoli Linea 6», il finanziamento di un primo lotto per un importo di 115 milioni di euro;

prevedere, per la voce «Schemi idrici Mezzogiorno», il finanziamento di un primo stralcio per un importo di 90 milioni di euro;

che il suddetto Ministero indica in 900 milioni di euro, come rinveniente dalle predette rimodulazioni, il possibile importo da riservare a interventi, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno;

Delibera:

1. Quadro aggiornato degli interventi da avviare nel triennio.

1.1 Sono approvate le modifiche, di cui alla presa d'atto, al piano allegato alla delibera 6 marzo 2009, n. 10, come modificato e dettagliato nelle sedute del 26 giugno e 15 luglio 2009.

1.2 È riservato l'importo di 900 milioni di euro, rinvenienti dalle rimodulazioni di cui alla presa d'atto, a interventi, di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno.

1.3 Nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera, si riporta il quadro aggiornato degli interventi - prevalentemente relativi a opere strategiche - da finanziare nel triennio con le risorse FAS assegnate al «Fondo infrastrutture» e con lo stanziamento riservato dall'art. 21 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, dalla legge n. 2/2009, all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche.

2. Ulteriori adempimenti.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà - per quanto di competenza - a sottoporre a questo Comitato le proposte di approvazione della progettazione preliminare o definitiva e/o di finanziamento degli interventi previsti nel quadro di cui al precedente punto 1.3.

2.2 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenterà a questo Comitato, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta ufficiale*, il programma degli interventi da finanziare con l'assegnazione disposta al precedente punto 1.2. Detto programma sarà corredato da una relazione in cui il citato Ministero definisca:

il quadro complessivo degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio del Mezzogiorno sotto il profilo idrogeologico, con l'esplicitazione del costo relativo alle opere prioritarie;

il quadro complessivo di tutte le risorse disponibili a carico delle varie fonti di finanziamento;

il fabbisogno residuo.

2.3 I finanziamenti a carico del «Fondo infrastrutture» saranno comunque erogati secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

2.4 Per ognuno degli interventi inclusi nel quadro di cui al punto 1.3, il relativo soggetto aggiudicatore, qualora non abbia già proceduto a riguardo, dovrà procedere a richiedere il CUP e, ai sensi della delibera n. 24/2004 richiamata in premessa, dovrà riportare il CUP stesso in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico intervento considerato.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 85

Allegato – QUADRO AGGIORNATO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DA AVVIARE NEL TRIENNIO

(importi in milioni di euro)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
Macro aree programmatiche	**Interventi**	**Legge Obiettivo o Fondi propri FS**	**Fondi FAS**		**Privati**	**Da programmare**
			15% Centro Nord	85% Sud		
SALVAGUARDIA DI VENEZIA	**Sistema Mo.SE.**	800				
RIASSETTO DEL SISTEMA FERROVIARIO	**Tratta Brescia – Treviglio dell'Asse AV/AC Milano – Verona. la fase**	390 (Legge Obiettivo) 316 (Fondi propri FS)	99,9			
	Asse AV/AC Milano – Genova la fase	400	100			
	Rho – Gallarate	292				
	Asse ferroviario Pontremolese I° stralcio	234,6				
	Adeguamento rete ferroviaria meridionale, partecipazione FS e interventi a terra Ponte sullo Stretto			588		
	Asse ferroviario Rieti - Passo Corese					350

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
Macro aree programmatiche	**Interventi**	**Legge Obiettivo o Fondi propri FS**	**Fondi FAS**		**Privati**	**Da programmare**
			15% Centro Nord	85% Sud		
RIASSETTO DEL SISTEMA STRADALE ED AUTOSTRADALE	**Asse autostradale CISA**				1.810	
	Asse autostradale Brescia – Padova				900	
	Asse autostradale Cecina – Civitavecchia				3.800	
	Tangenziale Est di Milano				1.500	
	Tunnel di sicurezza Frejus		30			
	Sistema Pedemontana Lecco Bergamo - la fase		80 in corso definizione progetti			
	Nodo di Perugia la Fase e Tre Valli la Fase					
	Collegamento tra tangenziale di Napoli e rete viaria costiera. la fase			80		
	Adeguamento SS 372 Telesina (Caianello – Benevento)			90		
	Completamento Asse Autostradale Salerno – Reggio Calabria macro lotto 3 parte 4° - I lotto			200		
	Completamento Asse Autostradale Salerno – Reggio Calabria nuovo svincolo di Eboli			22		

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
Macro aree programmatiche	**Interventi**	**Legge Obiettivo o Fondi propri FS**	**Fondi FAS**		**Privati**	**Da programmare**
			15% Centro Nord	85% Sud		
RIASSETTO DEL SISTEMA STRADALE ED AUTOSTRADALE	**Completamento Asse Autostradale Salerno – Reggio Calabria svincolo di Mileto**			38		
	Completamento Asse Autostradale Salerno – Reggio Calabria svincolo di Rosarno			21		
	Completamento Asse Autostradale Salerno – Reggio Calabria svincolo di Laurana Borrello			25		
	Completamento Asse Autostradale Salerno – Reggio Calabria galleria Fossino e svincolo di Laino Borgo – I lotto			80		
	Completamento Asse Autostradale Salerno – Reggio Calabria svincolo di Lamezia – Torrente Randace			32		
	Strada Statale 106 Jonica Megalotto 3 I° stralcio – I lotto			273,75		
	Strada Statale 106 Jonica variante Nova Siri			34		
	Agrigento - Caltanisetta - A19 Tratto dal Km 44 al Km 74 (Stralcio)			209		
	Strada Licodia Eubea Collegamento SS. 117 bis Stralcio 2°			132		

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
Macro aree programmatiche	**Interventi**	**Legge Obiettivo o Fondi propri FS**	**Fondi FAS**		**Privati**	**Da programmare**
			15% Centro Nord	85% Sud		
RIASSETTO DEL SISTEMA STRADALE ED AUTOSTRADALE	**Asse stradale Maglie – Santa Maria di Leuca**			136		
	Pedemontana Lombarda				3.800	
	BreBeMi				1.700	
	Corridoio tirrenico meridionale 1° stralcio Cisterna Valmontone				1.600	
	Collegamento porto di Ancona alla grande viabilità				460	
	Raccordo Campo Galliano – Sassuolo				650	
	Nodo di Perugia e Tre Valli IIa Fase					400
	Asse autostradale Orte – Civitavecchia					300
	Asse autostradale Domiziana					510
	Collegamento tra SS 514 e SS 194 "Ragusana"				815	
	Asse autostradale Termoli San Vittore				1.137	
	Accessibilità Valtellina – Variante di Morbegno – 1° lotto – 1° stralcio Tronco B e 2° stralcio					280

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Macro aree programmatiche	Interventi	Legge Obiettivo o Fondi propri FS	Fondi FAS		Privati	Da programmare
			15% Centro Nord	85% Sud		
RIASSETTO DEL SISTEMA STRADALE ED AUTOSTRADALE	Strada Statale 260 Picente (Amatrice – Montereale – L'Aquila) Lotto 4° dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallai			77		
	Accessibilità Malpensa Collegamento tra la SS 11 a Magenta e la tangenziale Ovest di Milano					419
	Strada Statale 4 adeguamento Passo Corese – Rieti					120
RIASSETTO DEI SISTEMI URBANI E METROPOLITANI	Opere connesse EXPO 2015 Prolungamento Linea M5 verso San Siro e Linea M4		451			
	Risanamento laguna Venezia		50			
	Linea C Metropolitana Roma. Ulteriore stralcio	17,4	58,5			
	Rete metropolitana regionale campana			400		
	Nodi, urbani e metropolitani di Palermo e Catania			330 in corso definizione progetti		
	Nodi, sistemi urbani e metropolitani di Bari e di Cagliari					
	Edifici Sede dei Carabinieri in Parma		5,5			

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
Macro aree programmatiche	Interventi	Legge Obiettivo o Fondi propri FS	Fondi FAS		Privati	Da programmare
			15% Centro Nord	85% Sud		
RIASSETTO DEI SISTEMI URBANI E METROPOLITANI	Adeguamento sistemi metropolitani di Parma, Brescia, Bologna, Torino		110			
	Aeroporto di Vicenza		16,5			
	Sistemi di trasporto lacuale		12			
	Metrotramvia di Bologna		54,25			
	Asse Rimini Riccione					92
	Metropolitana di Napoli Linea 6 – I lotto			115		
INTERMODALITÀ’	Piastra logistica Trieste					279
	Piastra logistica Taranto			33,6		
	Piastre intermodali piemontesi		0,5			201,2
PONTE SULLO STRETTO	Ponte sullo Stretto di Messina			1.300		
ABRUZZO	Emergenza terremoto Abruzzo			408,5		
SCHEMI IDRICI	Schemi idrici Mezzogiorno – I stralcio			90		

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
Macro aree programmatiche	**Interventi**	**Legge Obiettivo o Fondi propri FS**	**Fondi FAS**		**Privati**	**Da programmare**
			15% Centro Nord	85% Sud		
OPERE MEDIO PICCOLE NEL MEZZOGIORNO	**Opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto**			438		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare						
FONDO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	**Interventi destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno**			900		
TOTALE GENERALE: 30.694,2 euro, di cui:		**2.450**	**1.068,15**	**6.052,85**	**18.172**	**2.951,20**

10A14920

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Rimodulazione del programma di completamento del piano irriguo nazionale delle regioni centro settentrionali. (Delibera n. 69/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che tra l'altro reca specifiche risorse, rispettivamente, per l'avvio e la prosecuzione di interventi di recupero delle risorse idriche nel territorio nazionale, comprese le aree di crisi, e per il miglioramento e la protezione ambientale;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare:

il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388;

il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;

il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;

il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli accordi di programma quadro esistenti, la redazione del «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel citato programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) gli interventi di cui al precedente comma 31;

d) gli interventi inseriti negli accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;

il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, deve presentare a questo Comitato il citato «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera *b)*, il finanziamento, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili, a favore del «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e, visto in particolare l'art. 2, comma 257, che - tra l'altro - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», comprensivo dei seguenti allegati tecnici:

allegato 1, relativo alle opere idriche già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche;

allegato 2, concernente gli interventi proposti dal Ministero dell'ambiente;

allegato 3, inclusivo degli interventi di cui all'art. 4, comma 31, indicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in base a stato di avanzamento della progettazione e ad altri criteri di priorità predefiniti;

allegato 4, che riporta l'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

allegato 5, elenco degli interventi prioritari individuati dal Ministero dell'ambiente tra quelli ricompresi nell'allegato 2;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), di ricognizione delle risorse disponibili, con la quale questo Comitato ha quantificato, le risorse rinvenienti dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 117 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219/2006), con la quale questo Comitato ha approvato una integrazione, con riferimento alle regioni del centro nord, all'allegato 3 della delibera n. 74/2005 (da qui in poi «Programma irriguo di completamento»), prevedendone il finanziamento a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, e, limitatamente agli interventi suddivisi in lotti, sulle risorse derivanti dalle economie d'asta;

Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 145 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148/2008), con la quale questo Comitato, su proposta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha disposto limitate modifiche all'allegato 3 della delibera n. 74/2005 e al citato «Programma irriguo di completamento», di cui alla delibera n. 117/2006;

Vista la nota 29 aprile 2010, n. 0004328, con la quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha presentato, al Comitato, una richiesta di rimodulazione del «Programma irriguo di completamento»;

Vista la nota 6 maggio 2010, n. 10277,con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, facendo seguito alla nota citata, ha trasmesso le tabelle contenenti la citata rimodulazione;

Vista la nota 15 giugno 2010, n. 13321, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha ritrasmesso la tabella degli interventi relativi alla sola regione Friuli-Venezia Giulia, che sostituisce quella trasmessa con la nota del 6 maggio sopra richiamata;

Vista la nota 25 giugno 2010, n. 0014374, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, facendo seguito alla richiamata nota del 6 maggio 2010, ha trasmesso una relazione istruttoria sulla rimodulazione in esame;

Vista la nota 19 luglio 2010, n. 016333, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, facendo seguito alla richiamata nota del 25 giugno 2010, ha trasmesso un aggiornamento della relazione istruttoria che sostituisce la precedente;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed in particolare:

che lo stanziamento di cui alla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), pari a circa 1.500 milioni di euro (100 milioni di euro per 15 anni), per effetto delle riduzioni delle dotazioni finanziarie determinate dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, 10 novembre 2008, n. 180 e 31 maggio 2010, n. 78, ammonta ora a poco più di 802 milioni di euro;

che la riduzione delle risorse disponibili ha imposto una rimodulazione del «Programma irriguo di completamento», di cui alla delibera n. 117/2006, nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui alla delibera CIPE n. 74/2005, in applicazione dei quali il 70 per cento delle risorse è destinato alle regioni del centro nord ed il rimanente 30 per cento a quelle meridionali;

che il predetto Ministero propone, in relazione al suddetto stanziamento aggiornato di 802 milioni di euro, di imputare 594 milioni di euro alla quota capitale dei mutui da contrarre e i restanti 208 milioni di euro alla quota interessi degli stessi mutui;

che la disponibilità di 594 milioni di euro, da ripartire secondo le percentuali già indicate nella richiamata delibera n. 74/2005, sarà utilizzata, per l'importo di 418 milioni di euro a favore degli interventi del centro nord di cui al citato «Programma irriguo di completamento», e per l'importo di 176 milioni di euro, per il finanziamento di un nuovo programma per le regioni meridionali;

che il Ministero medesimo ha richiesto alle regioni competenti l'individuazione degli interventi da finanziare in via prioritaria;

che gli interventi selezionati sono già compresi tra quelli indicati nel «Programma irriguo di completamento»;

che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali indica i nuovi consorzi che, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali n. 5/2009 e n. 12/2009, gestiscono interventi rispettivamente nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, e subentrano nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti dei consorzi precedenti;

che il suddetto Ministero, in considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili, chiede che i finanziamenti assegnati a progetti del «Programma irriguo di completamento», le cui procedure di gara non siano concluse entro diciotto mesi dal decreto di concessione dell'opera, siano

resi disponibili al fine di evitare ritardi nell'apertura dei cantieri, ad eccezione delle spese rendicontate, che saranno comunque riconosciute ai concessionari;

che lo stesso Ministero chiede la modifica della disposizione di cui al punto 3.1 della già citata delibera n. 74/2005, il quale prevede che, per gli interventi di cui ai commi 31 e 34 dell'art. 4 della legge n. 350/2003, le economie d'asta conseguite siano utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle medesime finalità e che, qualora tali economie siano destinate ad un diverso soggetto attuatore, esse vadano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnate, rimanendo invece le economie destinate allo stesso soggetto attuatore nella sua disponibilità;

che la modifica proposta riguarda la procedura di riassegnazione delle economie d'asta, con l'obiettivo di semplificarla e correlarla a criteri che tengano conto della capacità di spesa dei concessionari;

che, in particolare, nella valutazione degli interventi cui assegnare le economie d'asta, il Ministero propone di definire prioritari quelli i cui soggetti attuatori abbiano dato prova di capacità esecutiva nella realizzazione di infrastrutture per uso irriguo finanziate con risorse pubbliche, valutandone la complessiva capacità di realizzazione sull'intero territorio delle singole regioni coinvolte, sulla base del dato oggettivo della spesa approvata alla fine del procedimento di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori emessi dai concessionari;

Delibera:

1. È approvata la rimodulazione, riportata nelle tabelle di cui all'Allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera del «Programma irriguo di completamento», di cui alla delibera n. 117/2006, la cui realizzazione è prevista a valere sulle risorse rimodulate di cui all'art. 2, comma 133, della legge n. 244/2007, per un importo di 418,508 milioni di euro.

2. La disposizione di cui al punto 3.1 della delibera n. 74/2005 è così modificata: «Per gli interventi di cui ai commi 31 e 34 dell'art. 4 della legge n. 350/2003, le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai medesimi commi; a tal fine il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, alla assegnazione delle economie d'asta, nei limiti delle effettive disponibilità di stanziamento, tenendo conto delle economie conseguite dal concessionario istante e della capacità di realizzazione dimostrata dallo stesso in base alla spesa approvata e liquidata dal Ministero».

3. Le concessioni delle opere del «Programma irriguo di completamento» le cui procedure di gara non siano concluse, con l'aggiudicazione definitiva, entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, sono revocate con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai concessionari sono riconosciute le sole spese rendicontate sostenute.

4. Le risorse liberate in seguito alle revoche delle concessioni sono destinate al finanziamento di opere incluse nel «Programma irriguo di completamento», dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tenendo conto della capacità esecutiva dimostrata sia dal singolo soggetto concessionario sia a livello regionale, anche sulla scorta di un indice di efficienza basato sullo stato di avanzamento della spesa sostenuta e approvata con provvedimento dello stesso Ministero.

Disposizioni finali

5. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvederà a individuare puntualmente, sulla base degli indirizzi di cui al punto 4 della presente delibera, i criteri di dettaglio per la individuazione degli interventi cui assegnare le risorse liberatesi a seguito della revoca delle concessioni.

6. Lo stesso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmetterà al Dipartimento per il coordinamento e la programmazione della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione, con cadenza annuale, che identifichi gli specifici criteri di cui al punto precedente e fornisca elementi informativi sull'effettivo grado di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico per il segmento di competenza, e sulle criticità riscontrate nell'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 181

Rimodulazione "Programma irriguo di completamento"

Regione	Consorzio	Descrizione intervento	Delibera CIPE n.117/2006	Importo ricondotto a M€ 500,00	Importo ricondotto a M€ 418,507
Emilia-Romagna	Consorzio di bonifica di Piacenza (ex Bacini Tidone Trebbia)	Completamento del ripristino funzionale della canalizzazione di adduzione primaria e ripristino della canalizzazione secondaria - area irrigua Trebbia	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Emilia-Romagna	Renana	Completamento impianto pluvirriguo del Correcchio (settore sud) comune di Imola	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Emilia-Romagna	Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale (ex Bentivoglio Enza)	Ristrutturazione rete irrigua consortile - III lotto funzionale. Diversi comuni in provincia di Reggio Emilia.	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Emilia-Romagna	Canale Emiliano Romagnolo	AREA BEVANO-FIUMI UNITI - Completamento degli impianti irrigui in pressione "Canale della Gabbia - Puglioli" a servizio dei territori di Lido Adriano, punta Marina, Porto Fuori e Classe (E + 3) e realizzazione dell'Impianto Irriguo in pressione "Standiana"	19.908.969,60	0,00	0,00
Emilia-Romagna	Canale Emiliano Romagnolo	AREA LAMONE-VIA CUPA - 1° Lotto, derivazione e adduzione principale dal CER con condotta interrata per il pompaggio in bassa pressione verso monte	6.059.024,00	6.059.024,00	6.059.024,00
Emilia-Romagna	Canale Emiliano Romagnolo	AREA LAMONE-VIA CUPA - 2° Lotto, realizzazione dell'impianto irriguo in pressione "Pisinello-S.Egidio" (F+D)	7.354.144,00	7.354.144,00	1.000.000,00
Emilia-Romagna	Canale Emiliano Romagnolo	AREA RONCO-BEVANO - Completamento degli impianti irrigui in pressione "Selbagnone - Carpena" a servizio dei territori di Selbagnone Carpena (X + W) e realizzazine dell'impianto irriguo in pressione "S. Leonardo" a servizio dei territori di S. Leonardo e C	14.790.921,56	6.388.899,15	6.388.899,15
Emilia-Romagna	Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara (ex I° Circondario)	Rinnovo e potenziamento impianto di prelievo dal Po di Goro in località Garbina	2.695.000,00	2.695.000,00	2.695.000,00
Emilia-Romagna	Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara (ex I° Circondario)	Rifacimento impianto di derivazione di Guarda con prelievo per pompaggio dal fiume Po	3.110.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00
Emilia-Romagna	Consorzio di bonifica della Pianura Ferrarese (ex II° Circondario)	Recupero e potenziamento dell'irrigatore Ponti (II° lotto funzionale) I stralcio funzionale II stralcio funzionale	9.250.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
Emilia-Romagna	Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara (ex II° Circondario)	Adeguamento sistema generale irriguo Canale Circondariale completamento	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Emilia-Romagna	Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale (ex Parmigiana Moglia Secchia)	Riabilitazione della presa irrigua di Boretto mediante sistemazione locale dell'alveo di magra del fiume Po e adeguamento dell'impianto.	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Emilia-Romagna	Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale (ex Parmigiana Moglia Secchia)	Progetto di adeguamento e completamento opere irrigue di rilevanza nazionale per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche nel comprensorio del Consorzio della B.P.M.S.- 2° stralcio esecutivo: ammodernamento e potenziamento impianti di sollevamento	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
Emilia-Romagna	Romagna Occidentale	Completamento della distribuzione irrigua nell'area "Santerno-Senio" in destra del CER, per la parte residua dei distretti irrigui "San Mauro" e "Felisio"e distribuzione plurima nei distretti "Borello" e "Casanola" al fine di salvaguardare la falda ipode - completamento	7.335.724,82	7.335.724,82	7.335.724,82
Emilia-Romagna	Romagna Occidentale	Distribuzione irrigua delle acque da CER - Progetto esecutivo per l'area "Senio-Lamone" nei comuni di Cotignola e Faenza - Completamento	13.580.166,43	13.580.166,43	7.086.776,06
Emilia-Romagna	Consorizo di bonifica della Romagna (ex Savio e Rubicone) / CER	Distribuzione irrigua con le acque del C.E.R. Area Bevano-Savio in comune di Cesena distretto irriguo San Vittore-San Carlo II lotto ampliamento del 2 stralcio	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00
SUBTOTALE EMILIA-ROMAGNA			**123.058.950,41**	**91.097.958,40**	**76.250.424,03**

Regione	Consorzio	Descrizione intervento	Delibera CIPE n.117/2006	Importo ricondotto a M€ 500,00	Importo ricondotto a M€ 418,507
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	7°Lotto: Opera di presa e condotta adduttrice principale a servizio della zona "C" della superficie di 550 ha nei Comuni di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda (PN).Progetto consorziale n° 641 in data 14.10.2002	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	8°Lotto: Condotte adduttrici principali e secondarie a servizio dell zona "C" della superficie di 550 ha in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN). Progetto consorziale n° 642 in data 14.10.2002	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	20°Lotto:Condotte adduttrici principali di completamentpo a servizio della zona "L" della superficie di 650 ha nel Comune di Aviano (PN). Progetto consorziale n° 578 in data 14.10.2002	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	23°Lotto: Opera di ppresa e condotte adduttrici principali e secondarie a servuzio della zona "N" della superficie di 440 ha nel Comune di Aviano e Budola (PN). Progetto consorziale n° 645 in data 14.10.2002	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	16° Lotto - Condotte adduttrici principali di completamento a servizio della zona "C" della superficie di 350 Ha nei Comuni di Montereale Valcellina e Aviano. Progetto n°574 in data 14/10/2002	1.422.800,00	1.422.800,00	1.422.800,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	21°Lotto: Condotte adduttrici principali di completamento a servizio della zona "M" della superficie di 500 ha nei Comuni di Aviano e San Quirino (ON). Progetto consorziale n° 579 in data 14.10.2002	1.958.000,00	1.958.000,00	1.958.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	24° Lotto - Condotte adduttrici principali e secondarie a servizio della zona a "Nord di Cordenons" della superficie di 300 Ha nei comuni di San Quirino e Cordenons (PN)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	26°Lotto: Opera di presa e condotte adduttrici principali e secondarie a servizio delle zone nei Comuni di Budola e Polcenigo della superficie di 370 ha. Progetto consorziale n° 644 in data 14.10.2002	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	25°Lotto: Condotte adduttrici principali e secondarie a servizio della zona "Villotte sud" della superficie di 500 ha nei Comuni di San Quirino e Pordenone (PN). Progetto consorziale n° 646 in data 14.10.2002	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	48°Lotto: Condotte adduttrici e distributrici a servizio della zona Meduna denominata "C" nel Comune di San Giorgio della Richinvelda su una superficie di ha 480. Progetto consorziale n°648 in data 14.10.2002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	6°Lotto: Condotte adduttrici principali e secondarie a servizio della zona "B" della superficie di 380 ha nei Comuni di Spilimbergo, San Giorgio della Richinvelda e San Martino al Tagliamento (PN). Progetto consorziale n° 647 in	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	35°Lotto- Lavori di completamento delle condotte adduttrici principali e secondarie a servizio della zona "M" (Sedrano) della superficie di circa 500 ha nei Comuni di Aviano e S. Quirino (PN). Progetto n° 666 in data 03.11.2003	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	27°Lotto: Completamento delle condotte adduttrici e distributrici a servizio della zona "N" della superficie di circa 550 ha nei Comuni di Budoia, Polcenigo e Fontanafredda (PN). Progetto n° 660 in data 03.11.2003	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	34°Lotto- Opere di presa, di adduzione e distribuzione dal canale di San Foca, per la conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione su una superficie di circa 490 ha nei Comuni di Cordenons, e San Quirino (PN). Progetto n° 667 in data 03	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	36°Lotto- Opere irrigue di conversione a pluvirrigazione su una superficie di circa 350 ha nel Comune di Cordenons (PN). Progetto n° 658 in data 03.11.2003	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	9°Lotto: Opera di presa e condotte adduttrici principali e secondarie a servizio di una superficie di 6000 ha in Comune di San Martino al Tagliamento, Valvasone e Casarsa della Delizia (PN). Progetto consorziale n° 643 in data 14.10.2002	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	42°Lotto- Stazione di pompaggio e condotte adduttrici e distributrici a servizio della zona di San Martino al Tagliamento della superficie di circa 370 ha nei Comuni di Arzene,San Martino al Tagliamento e Valvasone (PN). Progetto n° in data 03.11.2003	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00

Regione	Consorzio	Descrizione intervento	Delibera CIPE n.117/2006	Importo ricondotto a M€ 500,00	Importo ricondotto a M€ 418,507
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	50° lotto: Monitoraggio e Telecontrollo delle opere consorziali- Zona Cellina	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	51° lotto: Monitoraggio e Telecontrollo delle opere consorziali- Zona Meduna	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	43°Lotto- Stazione di pompaggio e condotte adduttrici e distributrici a servizio della zona tra l'abitato di Arzene,Valvasone e Casarsa della Delizia (PN). Progetto n° in data 03.11.2003	2.360.000,00	2.360.000,00	831.813,15
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	41°Lotto- Conversione irrigua da scorrimento a pluvirrigazione della zona ad est di Domanins della superficie di circa 440 ha nei Comuni di Arzene, San Giorgio della Richinvelda e San Martino al Tagliamento (PN). Progetto n° 671 in data 03.11.2003	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	29°Lotto- Opere idrauliche di distribuzione dal canale di Villa Rinaldi, per la conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione su una superficie di circa 350 ha nel Comune di Fontanafredda (PN). Progetto n° 668 in data 03.11.2003	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
Friuli Venezia Giulia	Consorzio di bonifica Cellina Meduna	28°Lotto: Opere idrauliche di adduzine e distribuzione dal canale di Villa Rinaldi,per la conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione su una superficie di circa 350 ha nei Comuni di Fontanafredda e Polcenigo (PN). Progetto n° 659 in da	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
SUBTOTALE FRIULI VENEZIA GIULIA			**49.065.800,00**	**49.065.800,00**	**40.997.613,15**
Lazio	Tevere Agro Romano	Ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto irriguo di Maccarese in agro di Fiumicino Completamento	22.460.231,40	22.460.231,40	18.799.566,95
SUBTOTALE LAZIO			**22.460.231,40**	**22.460.231,40**	**18.799.566,95**
Lombardia	Associazione Irrigazione Est Sesia	Ristrutturazione del subdiramatore Pavia e costruzione suo scaricatore	30.000.000,00	30.000.000,00	24.186.243,59
Lombardia	Burana Leo Scoltenna Panaro	Lavori di consolidamento ed incamiciatura delle 6 tubazioni prementi dell’impianto Sabbioncello e consolidamento delle arginature del canale omonimo Completamento	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Lombardia	Consorzio di Bonifica Agro Mantovano Reggiano	* Completamento rete irrigua e riconversione sistema esistente - Completamento	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Lombardia	Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana	Lavori di ristrutturazione dei canali principale Arnò e Quaglia nel comune del Mantovano	2.000.000,00	2.000.000,00	1.327.000,00
Lombardia	Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana	Lavori di adeguamento del Canale Primario di Mariana – 5° lotto	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Lombardia	Consorzio di bonifica Dugali	Ristrutturazione e adeguamento dell'impianto di Foce Morbasco sul fiume Po. Estensione, ristrutturazione rete adduttrice e distributrice anche ai fini del recupero della risorsa idrica. C) costruzione rete adduttrice, in relazione a nuove esigenze irrigue	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Lombardia	Consorzio di bonifica Dugali	Ristrutturazione e adeguamento dell'impianto di Foce Morbasco sul fiume Po, estensione, ristrutturazione rete adduttrice e distributrice anche ai fini del recupero della risorsa idrica. D) ristrutturazione rete distributrice, recupero risorsa idrica e riduzione impatto ambientale	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Lombardia	Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi	Interventi di consolidamento del nodo idraulico delle opere di presa del Canale Adduttore Principale Villoresi sul fiume Ticino in località Panperduto - comune di Somma Lombardo (VA)	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00

Regione	Consorzio	Descrizione intervento	Delibera CIPE n.117/2006	Importo ricondotto a M€ 500,00	Importo ricondotto a M€ 418,507
Lombardia	Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi	Costruzione di un impianto di sollevamento di acqua irrigua da un colatore per sottendere un comprensorio ampio del Basso Pavese.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Lombardia	Consorzio di Bonifica Vacchelli Naviglio	Risagomatura della sezione idraulica e rivestimento ecocompatibile	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00
Lombardia	Consorzio di bonifica Dugali	Adeguamento canale Vacchelli Completamento	3.587,50	3.587,50	0,00
SUBTOTALE LOMBARDIA			**58.228.587,50**	**58.228.587,50**	**48.738.243,59**
Marche	Consorzio di Bonifica del Musone, Potenza e Chienti, Asola e Alto Nera	Completamento dell'impianto di irrigazione della Val Musone nei Comuni di Osimo, Filottrano, Loreto, Recanati e Montefano 3° Stralcio Completamento	25.027.786,10	25.027.786,10	20.948.650,62
SUBTOTALE MARCHE			**25.027.786,10**	**25.027.786,10**	**20.948.650,62**
Piemonte	Consorzio irriguo di 2° grado Valle Gesso	Intervento funzionale per rendere disponibile l'acqua invasata anche all'uso irriguo.	8.389.539,01	0,00	0,00
Piemonte	Consorzio irriguo di M.F. Canale De Ferrari	Rivestimento e ammodernamento dell'asta principale del canale De Ferrari	25.700.662,00	0,00	3.380.000,00
Piemonte	Est Sesia	Interventi di ristrutturazione delle rogge Busca e Biraga - 2° lotto	11.362.051,78	11.362.051,78	10.762.395,61
Piemonte	Est Sesia	Interventi di ristrutturazione del Canale Regina Elena - 3° lotto 1° stralcio	8.263.310,39	3.763.310,39	3.763.310,39
Piemonte	Baraggia Biellese Vercellese	Lavori di completamento dell'impianto di irrigazione a pioggia sotteso al bacino di invaso sul Torrente Ingagna - progetto esecutivo 9° lotto	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
Piemonte	Baraggia Biellese Vercellese	Lavori di completamento dell'impianto di irrigazione a pioggia sotteso al bacino di invaso sul Torrente Ingagna - progetto esecutivo 10° lotto	28.400.000,00	25.972.596,23	17.544.718,03
Piemonte	Baraggia Biellese Vercellese	Lavori di completamento dell'impianto di irrigazione a pioggia sotteso al bacino di invaso sul Torrente Ingagna - progetto esecutivo 11° lotto	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00
Piemonte	Baraggia Biellese Vercellese	Lavori di completamento del nuovo canale della Baraggia	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
SUBTOTALE PIEMONTE			**132.115.563,18**	**91.097.958,40**	**76.250.424,03**
Toscana	Ente irriguo Umbro Toscano	Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana(II Lotto III stralcio) Completamento	10.817.000,00	10.817.000,00	8.105.879,22
Toscana	Grossetana	Lotto 226 II stralcio- Progetto per intervento di miglioramento strutturale impianto irriguo consorziale (completamento intubamento canale secondario) Completamento	5.817.247,96	5.817.247,96	5.817.247,96
SUBTOTALE TOSCANA			**16.634.247,96**	**16.634.247,96**	**13.923.127,18**
Umbria	Ente Irriguo Umbro-Toscano	Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II Lotto II stralcio Completamento	18.195.061,00	18.195.061,00	3.349.390,73
Umbria	Ente Irriguo Umbro-Toscano		37.179.514,58	37.179.514,58	43.000.000,00
SUBTOTALE UMBRIA			**55.374.575,58**	**55.374.575,58**	**46.349.390,73**

Regione	Consorzio	Descrizione intervento	Delibera CIPE n.117/2006	Importo ricondotto a M€ 500,00	Importo ricondotto a M€ 418,507
Veneto	Adige Euganeo	Ripristino efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa,adeguamento,completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei Fiumi Adige eGuà Frassine.Lotto interventi bacini con derivazione dall'Adi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Veneto	Adige Euganeo	Ripristino efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa,adeguamento,completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei Fiumi Adige e Guà Frassine.Lotto interventi bacini del Frassine Completamento	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Veneto	Adige Euganeo	Ripristino efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque del Fiume Adige,Fratta Gorzone,Guà Frassine.Lotto interventi bacini dell'Adige.	2.012.878,40	2.012.878,40	2.012.878,40
Veneto	Adige Po	Ristrutturazione cavo maestro 2°stralcio terzo lotto - PROGETTO AGGIORNATO NEL 2009 PER € 4.000.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.000.000,00
Veneto	Adige Po	Completamento dei lavori di sistemazione idraulica irrigua del C.M. del Bacino Superiore-2°lotto 3°stralcio. Completamento	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00
Veneto	Adige Po	Completamento sistema adduttore irriguo principale Adigetto-Scortico-Malopera ed opere idrauliche connesse per l'irrigazione di 50.000ha. Completamento	20.400.000,00	0,00	0,00
Veneto	Adige Po	Rinforzo arginature del canale Ceresolo per la formazione di un serbatoio irriguo-2°stralcio-da Badia Polesine a Rovigo e relative opere di adduzione.	15.000.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
Veneto	Adige Po	Costruzione di un sistema irriguo integrato nel bacino San Pietro di Cavarzere a servizio di un'area di 4.000 ha ad elevata vocazione orticola. Completamento	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Veneto	Adige Po	Ripristino ex alveo abbandonato del canale Adigetto da Grignella a Punta Stramazzo per la creazione di un serbatoio irriguo nei Comuni di Adria,Cavarzere e Loreo.	4.500.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
Veneto	Alta Pianura Veneta	Intervento di razionalizzazione e trasformazione irrigua a goccia per colture specializzate in località Torricelle(Fara vicentino)	148.939,23	148.939,23	148.939,23
Veneto	Alta Pianura Veneta	Opere di adduzione principale dal canale L.E.B.per l'irrigazione del Bacino Ottoville.	725.000,00	725.000,00	725.000,00
Veneto	Bacchiglione	Opere di estensione del collegamento del canale L.E.B.all'area termale-Ulteriori interventi.	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Veneto	Brenta	Trasformazione irrigua di 2,055 ha in zona pedemontana comuni si Romano d'Ezzelino ecc	2.950.400,11	2.950.400,11	2.950.400,11
Veneto	Brenta	Trasformazione irrigua di 953 ha in zona pedemontana comuni di Bassano del Grappa ecc.	3.480.006,31	3.480.006,31	3.480.006,31
Veneto	Delta del Po	Adeguamento infrastrutture irrigue ed idrauliche, comprensorio primo stralcio	6.660.000,00	5.700.734,35	0,00
Veneto	Delta del Po	Completamento dei lavori di adeguamento delle infrastrutture di adduzione e di distribuzione dell'acqua irrigua,nonché della rete idraulica connessa per fronteggiare il pericolo della salinizzazione del territorio consorziale-2°stralcio funzionale-Lavori di completamento rete irrigua isola Ca venier boccasette e donzella - ripristino officiosità canale principale valli Completamento	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

Regione	Consorzio	Descrizione intervento	Delibera CIPE n.117/2006	Importo ricondotto a M€ 500,00	Importo ricondotto a M€ 418,507
Veneto	Delta del Po	Completamento dei lavori di adeguamento delle infrastrutture di adduzione e di distribuzione dell'acqua irrigua,nonché della rete idraulica connessa per fronteggiare il pericolo della salinizzazione del territorio consorziale-2°stralcio funzionale-Lavori estenzione dell'irrigazione nella zona nord del bacino, ripristino funzionalità rete di distribuzione irrigua a pelo libero e messa in sicurezza delle arginature del canale Busiola	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
Veneto	Delta del Po	Completamento dei lavori di adeguamento delle infrastrutture di adduzione e di distribuzione dell'acqua irrigua,nonché della rete idraulica connessa per fronteggiare il pericolo della salinizzazione del territorio consorziale-2°stralcio funzionale-Lavori unità territoriale Rosolina - completamento rete irrigua in bassa pressione	6.400.000,00	6.400.000,00	4.200.000,00
Veneto	Piave	Riduzione del prelievo irriguo dal Fiume Piave:conversione impianto Nervesa Spresiano da scorrimento a pluvirigazione. Completamento	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Veneto	Piave	Riduzione del prelievo irriguo dal Fiume Piave:conversione impianti da scorrimento a pluvirliguo:2°stralcio Impianto Nervesa Spresiano.	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Veneto	Piave	Realizzazione condotta adduttrice a gravità per impianti pluvirrigui di Castelfranco Veneto e Resana,su ha 2.100 Completamento	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Veneto	Piave	Progetto di riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione "IMPIANTO DELLE MANDRE"	11.000.000,00	11.000.000,00	7.633.199,98
SUBTOTALE VENETO			**117.757.224,05**	**91.097.958,40**	**76.250.424,03**
TOTALE GENERALE			**599.722.966,18**	**500.085.103,74**	**418.507.864,31**

10A14921

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi dell' articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 dicembre 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal Prof. Avv. Francesco FASOLINO e dall'Avv. Assunta TORINO delegati dei Comuni di: Albanella (delibera n. 35 del 30/09/2010), Alfano (delibera n. 26 del 1/10/2010), Altavilla Silentina (delibera n. 34 del 29/09/2010), di Aquara (delibera n. 30 del 29/09/2010), Ascea (delibera n. 18 del 05/11/2010), Atena Lucana (delibera n. 26 del 30/11/2010), Baronissi (delibera n. 94 del 12/10/2010), Bellizzi (n. 46 del 29/09/2010), Calvanico (delibera n. 29 del 05/10/2010), Camerota (delibera n. 54 del 28/09/2010), Campora (delibera n. 11 del 29/09/2010), Casaletto Spartano (delibera n. 25 del 2/10/2010), Caselle in Pittari (delibera n. 15 del 8/10/2010), Castel San Giorgio (delibera n. 54 del 28/09/2010), Castel San Lorenzo (delibera n. 32 del 07/10/2010), Castellabate (delibera n. 68 del 19/10/2010), Cava de' Tirreni (delibera n. 76 del 29/09/2010), Centola (delibera n. 21 del 12/10/2010), Cicerale (delibera n. 29 del 22/09/2010), Conca dei Marini (delibera n. 15 del 7/10/2010), Corleto Monforte (delibera n. 19 del 8/10/2010), Giungano (delibera n. 20 del 28/09/2010), Laurino (delibera n. 28 del 28/09/2010), Magliano Vetere (delibera n. 15 del 30/09/2010), Moio della Civitella (delibera n. 23 del 28/10/2010), Montano Antilia (delibera n. 24 del 29/11/2010), Montecorice (delibera n. 30 del 1/10/2010), Montecorvino Pugliano (delibera n. 32 del 6/10/2010), Montecorvino Rovella (delibera n. 39 del 11/10/2010), Monteforte Cilento (delibera n. 11 del 28/09/2010), Nocera Superiore (delibera n. 77 del 28/09/2010), Ogliastro Cilento (delibera n. 24 del 4/10/2010), Orria (delibera n. 27 del 14/10/2010), Pagani (delibera n. 46 del 13/10/2010), Palomonte (delibera n.26 del 21/10/2010), Perdifumo (delibera n. 21 del 28/09/2010), Petina (delibera n. 22 del 27/09/2010), Pisciotta (delibera n. 19 del 11/10/2010), Pontecagnano Faiano (delibera n. 36 del 29/11/2010), Positano (delibera n. 25 del 8/11/2010), Postiglione (delibera n. 41 del 15/10/2010), Roccadaspide (delibera n. 44 del 26/11/2010), Roccagloriosa (delibera n. 17 del 17/09/2010), Roccapiemonte (delibera n. 27 del 18/10/2010), San Cipriano Picentino (delibera n. 61 del 3/12/2010), San Giovanni a Piro (delibera n. 31 del 24/11/2010), San Marzano sul Sarno (delibera n. 39 del 7/10/2010), Santa Marina (delibera n. 33 del 2/10/2010), Sant'Angelo a Fasanella (delibera n. 31 del 30/11/2010), Sarno (delibera n. 45 del 25/10/2010), Scafati (delibera n. 57 del 19/11/2010), Scala (delibera n. 31 del 30/11/2010), Sessa Cilento (delibera n. 31 del 30/09/2010), Tramonti (delibera n. 37 del 27/10/2010), Valva (delibera n. 10 del 2/10/2010), Vibonati (delibera n. 27 del 6/10/2010) , di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete voi che il territorio della Provincia di Salerno sia separato dalla Regione Campania per formare una Regione a sé stante denominata "Principato di Salerno"?.

Il Prof. Avv. Francesco FASOLINO e l'Avv. Assunta TORINO dichiarano di eleggere domicilio in Roma - Via Ennio Quirino Visconti n. 99, presso lo studio Capecelatro - Palma telefono 06/68134555.

10A15215

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006

Il giorno 6 ottobre 2010 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa, autorizzato con legge 12 novembre 2009, n. 175, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2009, supplemento ordinario.

In conformità all'art. 10, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 6 ottobre 2010.

10A14531

Cerimonia di presentazione delle Lettere credenziali degli Ambasciatori residenti in Italia al Presidente della Repubblica

Il 18 novembre 2010 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Gustavo Alvarez Goyoaga, Ambasciatore della Repubblica Orientale dell'Uruguay, S.E. sig.ra Ruth Jacoby, Ambasciatore del Regno di Svezia, S.E. Charles Essonghé, Ambasciatore della Repubblica Gabonese, S.E. sig.ra Milagros Carina Soto Agüero, Ambasciatore della Repubblica di Cuba e S.E. Oscar Godoy Arcaya, Ambasciatore della Repubblica del Cile, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

10A14535

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 6 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3280
Yen	110,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,043
Corona danese	7,4525
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84720
Fiorino ungherese	280,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Zloty polacco	4,0190
Nuovo leu romeno	4,3060
Corona svedese	9,1115
Franco svizzero	1,3084
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9785
Kuna croata	7,3753
Rublo russo	41,5395
Lira turca	1,9722
Dollaro australiano	1,3454
Real brasiliano	2,2405
Dollaro canadese	1,3366
Yuan cinese	8,8291
Dollaro di Hong Kong	10,3113
Rupia indonesiana	11983,86
Rupia indiana	59,6700
Won sudcoreano	1507,76
Peso messicano	16,4460
Ringgit malese	4,1790
Dollaro neozelandese	1,7469
Peso filippino	58,097
Dollaro di Singapore	1,7345
Baht tailandese	39,860
Rand sudafricano	9,1756

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14913

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 7 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3363
Yen	110,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,069
Corona danese	7,4527
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84670
Fiorino ungherese	278,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Zloty polacco	4,0117
Nuovo leu romeno	4,3005
Corona svedese	9,0980
Franco svizzero	1,3062

Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9660
Kuna croata	7,3832
Rublo russo	41,4672
Lira turca	1,9714
Dollaro australiano	1,3419
Real brasiliano	2,2338
Dollaro canadese	1,3386
Yuan cinese	8,8792
Dollaro di Hong Kong	10,3740
Rupia indonesiana	12030,63
Rupia indiana	59,6420
Won sudcoreano	1510,35
Peso messicano	16,4747
Ringgit malese	4,2027
Dollaro neozelandese	1,7450
Peso filippino	58,239
Dollaro di Singapore	1,7405
Baht tailandese	40,089
Rand sudafricano	9,1887

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14914

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 8 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3200
Yen	111,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,090
Corona danese	7,4545
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83670
Fiorino ungherese	278,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	4,0633
Nuovo leu romeno	4,3005
Corona svedese	9,1484
Franco svizzero	1,3060
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9625
Kuna croata	7,3836
Rublo russo	41,2400
Lira turca	1,9735
Dollaro australiano	1,3480
Real brasiliano	2,2222
Dollaro canadese	1,3361
Yuan cinese	8,7934
Dollaro di Hong Kong	10,2555
Rupia indonesiana	11911,96
Rupia indiana	59,5283
Won sudcoreano	1512,39
Peso messicano	16,5427
Ringgit malese	4,1514
Dollaro neozelandese	1,7630
Peso filippino	57,641
Dollaro di Singapore	1,7388
Baht tailandese	39,791
Rand sudafricano	9,1717

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14915

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17730-XV.J(5497) del 15.11.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- "Stardust Reloadable 45-061 nella versione a 6 artifici (d.f.: Double Bubble 6)" *(massa attiva g 396,00)* – nella confezione di vendita, contenente 6 artifici a 2 sfere, le stelle sono, rispettivamente, del tipo:
  - Artificio 1: sfera "A": stelle salice oro + stelle intermittenti bianche; sfera "B": stelle salice oro + stelle intermittenti verdi;
  - Artificio 2: sfera "A": stelle rosse + stelle crepitanti bianche; sfera "B": stelle verdi + stelle crepitanti bianche;
  - Artificio 3: sfera "A": stelle crepitanti + stelle palma rossa; sfera "B": stelle crepitanti + stelle palma verde;
  - Artificio 4: sfera "A": stelle viola + stelle intermittenti bianche; sfera "B": stelle verdi + stelle crepitanti bianche;
  - Artificio 5: sfera "A": stelle blu + stelle tremolanti gialle; sfera "B": stelle gialle + stelle intermittenti verdi;
  - Artificio 6: sfera "A": stelle argento + stelle viola; sfera "B": stelle rosse + stelle crepitanti bianche;
- "Stardust Reloadable 45-061 nella versione a 12 artifici (d.f.: Double Bubble 12)" *(massa attiva g 792,00)* – nella confezione di vendita contenente 12 artifici a 2 sfere viene ripetuto l'assortimento della confezione di vendita da n. 6 artifici;

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9844-XV.J(5600) del 15.11.2010 il manufatto esplosivo denominato: “Stardust Quick Fuse 002 Waterproof” *(massa attiva g 12)* è riconosciuto, su istanza del Sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (VE) –, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo “B” dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2995-XV.J(5146) del 24.11.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- SFERA TICATI C10 LUCCIOLA *(massa attiva g 300,00)*
- BOMBA 8R TICATI C90 *(massa attiva g 550,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. SCHIATTARELLA Salvatore, titolare della licenza di fabbricazione e vendita di prodotti pirotecnici in Giugliano in Campania (NA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5091-XV.J(5572) del 24.11.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- PG SBRUFFO 2010 *(massa attiva g 228,0)*
- PG APOLLO III COLORI MISTI *(massa attiva g 54,80)*
- PG APOLLO III VERDE *(massa attiva g 54,80)*
- PG APOLLO III ROSSO *(massa attiva g 54,80)*
- PG APOLLO III BIANCO *(massa attiva g 54,80)*
- PG APOLLO III BLU *(massa attiva g 54,80)*
- PG APOLLO III GIALLO ORO *(massa attiva g 54,80)*
- PG CUORE BIG 1 COLORI MISTI *(massa attiva g 54,80)*
- PG CUORE BIG 1 VERDE *(massa attiva g 54,80)*
- PG CUORE BIG 1 ROSSO *(massa attiva g 54,80)*
- PG CUORE BIG 1 BIANCO *(massa attiva g 54,80)*
- PG CUORE BIG 1 BLU *(massa attiva g 54,80)*
- PG CUORE BIG 1 GIALLO ORO *(massa attiva g 54,80)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Giuseppe, titolare di fabbrica e deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria con sede in Baldissero Torinese -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10482-XV.J(5597) del 24.11.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST DELAY FUSE 003 nella versione a 1,0 secondi (massa attiva g 3,40);
- STARDUST DELAY FUSE 003 nella versione a 1,5 secondi (massa attiva g 4,10);
- STARDUST DELAY FUSE 003 nella versione a 2,0 secondi (massa attiva g 4,80);
- STARDUST DELAY FUSE 003 nella versione a 2,5 secondi (massa attiva g 5,50);
- STARDUST DELAY FUSE 003 nella versione a 3,0 secondi (massa attiva g 6,20);
- STARDUST DELAY FUSE 003 nella versione a 4,0 secondi (massa attiva g 7,60);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco, titolare in nome e per conto della Piroblu Store S.r.l. di esercizio di minuta vendita esplosivi in Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17271-XV.J(5537) del 24.11.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- GKC142-49/RP1009-VC *(massa attiva g 362,41);*
- GKC143-49/RP1009-VC *(massa attiva g 363,70);*
- GKC144-100/RP1009-VC *(massa attiva g 745,00);*
- GKC145-100/RP1009-VC *(massa attiva g 745,00).*

sono riconosciuti, su istanza del Petagna Raffaele, titolare di deposito di fuochi artificiali sito in Contrada Mustacelle, Villa Literno (CE) –, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5740-XV.J(5580) del 24.11.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- BC. 75/8 cm. Fumo giallo “Di Giacomo” *(massa attiva g 285,00)*
- BANG C. 75/8 cm. NERO “Di Giacomo” *(massa attiva g 290,00)*
- BC 75 MULTICOLPI GIALLO “Di Giacomo” *(massa attiva g 280,00)*
- BC 75 MULTICOLPI NERO “Di Giacomo” *(massa attiva g 290,00)*
- BC 75 MULTICOLPI R-V “Di Giacomo” *(massa attiva g 290,00)*
- BC. SERPENTELLI “Di Giacomo” *(massa attiva g 200,00)*
- BC.75 TRONETTI VIOLA “Di Giacomo” *(massa attiva g 245,00)*
- BC. 75 TRONETTI VERDE “Di Giacomo” *(massa attiva g 245,00)*
- BC. 75 TRONETTI TURCHESE “Di Giacomo” *(massa attiva g 245,00)*
- BC. 75 TRONETTI ROSSO “Di Giacomo” *(massa attiva g 245,00)*
- BC 100 MULTICOLPI R-V “Di Giacomo” *(massa attiva g 552,50)*
- BC 100/2 MULTICOLPI 70 “Di Giacomo” *(massa attiva g 533,00)*
- BC 100/3MULTICOLPI 70 “Di Giacomo” *(massa attiva g 790,00)*
- BC 110 FARFALLA “Di Giacomo” *(massa attiva g 607,00)*
- BC 150 STUTATA SPIGA BIANCA “Di Giacomo” *(massa attiva g 2566,50)*
- BC 150 STUTATA CRACKER “Di Giacomo” *(massa attiva g 2566,50)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17278-XV.J(5517) del 24.11.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- U.BORGONOVO/UB0298A-V-ARGENTO/2009-CONO *(massa attiva g 174,00)*
- U.BORGONOVO/UB0298A-V-CRACKLING/2009-CONO *(massa attiva g 174,00)*
- U.BORGONOVO/UB0298A-V-ORO/2009-CONO *(massa attiva g 174,00)*
- U.BORGONOVO/UB0299C-V-CRACKLING/2009-CONO *(massa attiva g 355,00)*
- U.BORGONOVO/UB0299G-V-ORO/2009-CONO *(massa attiva g 355,00)*
- U.BORGONOVO/UB0299S-V-ARGENTO/2009-CONO *(massa attiva g 355,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U.BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (MI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58,
e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11105-XV.J(5533) del 24.11.2010 il manufatto esplosivo denominato “CARICA PER GRANATA DA MORTAIO FLY-K IN C/B 60/40 DA 140 G.” è riconosciuto, su istanza del sig. Giancarlo Desogus, titolare di licenza per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. con stabilimento in Domusnovas (CA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo impiego militare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1997-XV.J(5534) del 24.11.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- LIMPET DA 6 KG IN PBXN-109 E PBXN-7 COMPLETA DI TIMER;
- CARICA IN PBXN-109 DA KG 6 CON BOOSTER IN PBXN-7 PER LIMPET;
- CARICA IN PBXN-109 DA 6 KG PER LIMPET;
- CARICA COMPRESSA IN PBXN-7 (DIM. Ø 56 E H 28 MM);
- TIMER ELETTRO-MECCANICO COMPLETO DI BOOSTER IN PBXN-7;
- CARICA COMPRESSA IN PBXN-7 (DIM. Ø 15 E H 15 MM);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Giancarlo Desogus, titolare di licenza per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della S.E.I. Società Esplosivi Industriali S.p.A. con stabilimento in Domusnovas (CA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo impiego militare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3100-XV.J(5550) del 24.11.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- CANDELA ROMANA 30 MM – 8 COMETE ARGENTO + STELLE ROSSO MAGNESIO ART. 3610 (massa attiva g 236,2);
- CANDELA ROMANA 30 MM – 8 COMETE BIANCHE + STELLE ROSSO MAGNESIO ART. 3710 (massa attiva g 286);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco, titolare in nome e per conto della Panzera S.a.s. di Francesco Bauducco & C. di licenza di fabbricazione di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2867-XV.J(5544) del 24.11.2010 i manufatti esplosivi denominati:

- 90D-01-01 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-03 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-04 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-05 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-06 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-07 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-09 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-12 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-13 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-14 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-15 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-18 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-19 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-21 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-23 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-24 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-25 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-26 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-01-38 *(massa attiva g 1538,00)*
- 90D-02-01 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-03 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-04 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-05 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-06 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-07 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-09 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-12 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-13 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-14 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-15 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-18 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-19 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-21 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-23 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-24 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-25 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-26 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-02-38 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-03 02/02 *(massa attiva g 2258,00)*

- 90D-03 02/09 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 02/19 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 02/23 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 05/05 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 06/06 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 07/07 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 08/08 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 10/10 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 14/09 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 14/14 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 14/19 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 15/15 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 17/17 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 17/25 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 20/09 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 20/19 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 21/21 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-03 21/23 *(massa attiva g 2258,00)*
- 90D-04-01 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-03 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-04 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-05 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-06 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-07 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-09 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-12 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-13 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-14 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-15 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-18 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-19 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-21 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-23 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-24 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-25 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-26 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-04-38 *(massa attiva g 2078,00)*
- 90D-05 02/02 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 02/09 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 02/19 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 02/23 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 05/05 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 06/06 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 07/07 *(massa attiva g 2528,00)*

- 90D-05 08/08 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 10/10 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 14/09 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 14/14 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 14/19 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 15/15 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 17/17 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 17/25 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 20/09 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 20/19 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 21/21 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-05 21/23 *(massa attiva g 2528,00)*
- 90D-06-01 *(massa attiva g 1268,00)*
- 90D-06-02 *(massa attiva g 1268,00)*
- 90D-07-01 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-03 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-04 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-05 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-06 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-07 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-09 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-12 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-13 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-14 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-15 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-18 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-19 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-21 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-23 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-24 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-25 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-26 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-07-38 *(massa attiva g 2366,00)*
- 90D-08-01 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-03 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-04 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-05 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-06 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-07 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-09 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-12 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-13 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-14 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-15 *(massa attiva g 1808,00)*

- 90D-08-18 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-19 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-21 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-23 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-24 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-25 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-26 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-08-38 *(massa attiva g 1808,00)*
- 90D-09-01 *(massa att0iva g 2978,00)*
- 90D-09-03 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-04 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-05 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-06 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-07 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-09 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-12 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-13 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-14 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-15 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-18 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-19 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-21 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-23 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-24 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-25 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-26 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-09-38 *(massa attiva g 2978,00)*
- 90D-10-01 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-10-03 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-10-05 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-10-09 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-10-14 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-10-15 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-10-18 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-10-19 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-10-23 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-10-25 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-10-26 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-11-01 *(massa attiva g 1988,00)*
- 90D-11-03 *(massa attiva g 1988,00)*
- 90D-11-05 *(massa attiva g 1988,00)*
- 90D-11-09 *(massa attiva g 1988,00)*
- 90D-11-14 *(massa attiva g 1988,00)*
- 90D-11-15 *(massa attiva g 1988,00)*

- 90D-11-18 *(massa attiva g 1988,00)*
- 90D-11-19 *(massa attiva g 1988,00)*
- 90D-11-23 *(massa attiva g 1988,00)*
- 90D-11-25 *(massa attiva g 1988,00)*
- 90D-11-26 *(massa attiva g 1988,00)*
- 90D-13-04 *(massa attiva g 2168,00)*
- 90D-15-01/21 *(massa attiva g 2276,00)*
- 90D-15-09/02 *(massa attiva g 2276,00)*
- 90D-15-09/14 *(massa attiva g 2276,00)*
- 90D-15-09/21 *(massa attiva g 2276,00)*
- 90D-15-19/02 *(massa attiva g 2276,00)*
- 90D-15-19/14 *(massa attiva g 2276,00)*
- 90D-15-23/02 *(massa attiva g 2276,00)*
- 90D-15-23/14 *(massa attiva g 2276,00)*
- 90D-15-23/21 *(massa attiva g 2276,00)*
- 90D-15-25/02 *(massa attiva g 2276,00)*
- 90D-15-25/14 *(massa attiva g 2276,00)*

sono riconosciuti, su istanza del il Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20171-XV.J/3/8/2010 CE(17) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.97.0054	POLVERE NERA SENZA ZOLFO O PNSS	20.10.2008	0027	1.1 D	I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65, (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Campagni Aldo, in nome e per conto della INER.E.M. S.r.l. con sede in Murisengo, – via Pirenta, n. 1 - Alessandria, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "TITANOBEL – Vonges (Francia)". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto dalla stessa società richiedente presso gli stabilimenti siti in Pontailler-Sur-Saone (Francia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20291-XV.J/5/18/2010 CE(18) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0589.EXP.0812/98	MICCIA A LENTA COMBUSTIONE IMPERMEABILE	24.05.2000	0105	1.4 S	V B

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65, (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Toso Roberto, in nome e per conto della PRAVISANI S.p.A. con stabilimento e depositi in Sequals – località Prati del Sbriss - Pordenone, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA". Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società Wano Schwarzpulver GmbH - Liebenburg - Germania.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20772-XV.J/6/19/2010 CE(19) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.4104/02	STARTLINE 12	28.08.2003	0065	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Roberto Mancini, titolare della licenza di deposito di esplosivi in Anagni (Fr) – località Ponte delle Tavole, in nome e per conto della ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.a.s., ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della "BOUTEILLER GbR" Vluyn - Austria, da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società "EXPLOSIA s.a." Pardubice – Semtin (Repubblica Ceca).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20771-XV.J/6/20/2010 CE(20) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato “A” al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.4105/02	STARTLINE 15	28.08.2003	0065	1.1 D	II

Sull’imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente Roberto Mancini, titolare della licenza di deposito di esplosivi in Anagni (FR) - località Ponte delle Tavole, in nome e per conto della ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.a.s., ha prodotto l’attestato “CE del Tipo” rilasciato dall'Organismo Notificato “BAM - GERMANIA” su richiesta della BOTUEILLER GbR - Neukirchen - Vluyn (Austria). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società EXPLOSIA s.a. – Pardubice - Semtin (Repubblica Ceca).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20775-XV.J/6/21/2010 CE(21) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.4106/02	STARTLINE 20	28.8.2003	0065	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Mancini Roberto, in nome e per conto della Esplosivi Industriali S.a.s. con depositi di esplosivi in Anagni (FR) – loc. Ponte delle Tavole, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della Bouteiller GbR, Inneboltstr. 121 – 47506 Neukirchen – Vluyn - Austria. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società Explosia s.a. 53217 Pardubice – Semtin – Repubblica Ceca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20781-XV.J/6/22/2010 CE(22) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.4107/02	STARTLINE 40	28.8.2003	0065	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Mancini Roberto, titolare della licenza di deposito di esplosivi in Anagni (FR) – loc. Ponte delle Tavole, in nome e per conto della Esplosivi Industriali S.a.s., ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della Bouteiller GbR, Inneboltstr. 121 – 47506 Neukirchen – Vluyn - Austria. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società Explosia s.a. 53217 Pardubice – Semtin – Repubblica Ceca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20780-XV.J/6/23/2010 CE(23) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.4103/02	STARTLINE 6	28.08.2003	0065	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Roberto Mancini, titolare della licenza di deposito di esplosivi in Anagni (Fr) – località Ponte delle Tavole, in nome e per conto della ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.a.s., ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della "BOUTEILLER GbR" Vluyn - Austria, da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società "EXPLOSIA s.a." Pardubice – Semtin (Repubblica Ceca).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20779-XV.J/6/24/2010 CE(24) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.4108/02	STARTLINE 80	28.08.2003	0065	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Roberto Mancini, titolare della licenza di deposito di esplosivi in Anagni (Fr) - località Ponte delle Tavole, in nome e per conto della ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.a.s., ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della "BOUTEILLER GbR" Vluyn - Austria, da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società "EXPLOSIA s.a." Pardubice – Semtin (Repubblica Ceca).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20778-XV.J/6/25/2010 CE(25) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.1041/01	PERMONEX V 19	31.01.2003	0082	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Roberto Mancini, titolare della licenza di deposito di esplosivi in Anagni (Fr) – località Ponte delle Tavole, in nome e per conto della ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.a.s., ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della "Friedrich Kubler KG" Kesselstrasse 38, Stoccarda – Germania - da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società "EXPLOSIA s.a." Pardubice – Semtin (Repubblica Ceca).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20773-XV.J/6/26/2010 CE(26) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.4183/05	PERMON DAP M	20.06.2005	0082	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Roberto Mancini, titolare della licenza di deposito di esplosivi in Anagni (Fr) - località Ponte delle Tavole, in nome e per conto della ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.a.s., ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della società "EXPLOSIA s.a." Pardubice – Semtin (Repubblica Ceca), da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20776-XV.J/6/28/2010 CE(28) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.0556/07	PERUNIT E	28.09.2007	0081	1.1 D	II

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, (G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Roberto Mancini, titolare della licenza di deposito di esplosivi in Anagni (Fr) - località Ponte delle Tavole, in nome e per conto della ESPLOSIVI INDUSTRIALI S.a.s., ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della società "EXPLOSIA s.a." Pardubice – Semtin (Repubblica Ceca), da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società richiedente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20774-XV.J/6/29/2010 CE(29) del 24.11.2010 il prodotto esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicato:

Numero Certificato	**Denominazione Esplosivo**	**Data Certificato**	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Cat. P.S.**
0589.EXP.1692/07	VESUVIT THH	12.9.2007	0027	1.1 D	I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo il richiedente sig. Mancini Roberto, in nome e per conto della Esplosivi Industriali S.a.s. con depositi di esplosivi in Anagni (FR) – loc. Ponte delle Tavole, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della Explosia a.s. 53217 Pardubice – Semtin – Repubblica Ceca. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della società Explosia a.s. 53217 Pardubice - Semtin – Repubblica Ceca.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica

10A14777

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e di revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Istituto Italiano di Revisione S.r.l.», in Milano, ed attualmente in Mozzanica.

Con D.D. 22 novembre 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 12 novembre 1992, modificato in data 13 febbraio 1996, con il quale la società «Istituto Italiano di Revisione S.r.l.», già con sede legale in Milano ed attualmente in Mozzanica (Bergamo) - Iscrizione Registro Imprese e C.F. n. 10558390158 è revocata.

10A14566

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Ecotech S.r.l., in Ponte S. Giovanni.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 22 novembre 2010:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 25 maggio 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Ecotech S.r.l. con sede legale in via Mario Boschi, 6 - 0635 Ponte S. Giovanni (Perugia).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A14567

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Abies S.r.l., in Roma.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 22 novembre 2010:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 7 ottobre 2010 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati:

Abies S.r.l. con sede legale in via di Vigna Consorti, 90 - 00148 Roma.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A14568

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-294) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.